

REGIONE
TOSCANA



Relazione al Consiglio regionale sui contributi concessi alle unioni e ai piccoli comuni e sulle verifiche di effettività dell'esercizio associato, a norma dell'articolo 108 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 .

Firenze, dicembre 2021

A cura del Settore affari istituzionali e delle autonomie locali e cultura della legalità.

Indice generale

Sintesi.....	3
Parte Prima: la concessione dei contributi di premialità per le buone pratiche, di cui al titolo V, capo III, della l.r. 68/2011.....	5
Capitolo 1: I contributi alle unioni di comuni previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011.....	5
1. Il quadro normativo.....	5
2. La disciplina di dettaglio approvata dalla Giunta regionale.....	9
3. Gli indicatori di efficienza.....	11
3.1. Premessa.....	11
3.2. I singoli indicatori.....	14
3.2.1 Gli indicatori correlati al personale o alla spesa di personale.....	14
3.2.2 Gli indicatori finanziari.....	17
3.2.3 L'indicatore correlato alla funzioni esercitate dalle unioni di comuni.....	20
4. La concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 nel 2020 e nel 2021.....	21
Capitolo 2: Le verifiche di effettività dell'esercizio associato.....	26
1. La disciplina sulle verifiche di effettività.....	26
2. Le verifiche.....	26
Capitolo 3: Il fondo di anticipazione per spese progettuali.....	28
1. La disciplina di dettaglio approvata dalla Giunta regionale.....	28
2. I procedimenti di concessione dei contributi e i contributi concessi.....	29
3. I contributi alle unioni di comuni.....	33
Parte Seconda: la concessione dei contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011.....	35
1. Il quadro normativo.....	35
2. La disciplina approvata dalla Giunta regionale.....	38
3. I procedimenti di concessione dei contributi e i contributi concessi.....	39
Parte Terza: I finanziamenti straordinari ai piccoli comuni previsti dall'art. 82 bis della l.r. 68/2011.....	44
1. Il quadro normativo.....	44
1.1. L'articolo 82 bis ante riforma.....	44
1.2. L'articolo 82 bis post riforma.....	46
2. La disciplina di dettaglio approvata dalla Giunta regionale.....	46
2.1. Il procedimento di concessione dei contributi dell'anno 2020.....	47
2.2. Importi dei contributi concedibili negli anni 2020-2021-2022 a ciascuno comune.....	51
2.3 Anno 2020- Contributi concessi ai sensi dell'art. 82 bis l.r. 68/2011. Somme liquidate e somme revocate.....	56
2.3. Il procedimento di concessione dei contributi dell'anno 2021.....	66
2.4 Anno 2021- Contributi concessi ai sensi dell'art. 82 bis l.r. 68/2011. Somme liquidate e somme revocate.....	69

SINTESI

La presente relazione è redatta ai sensi dell'articolo 108 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e dà conto al Consiglio regionale:

- della concessione dei contributi di premialità per le buone pratiche di cui al titolo V, capo III, della legge;
- delle verifiche di effettività di cui all'articolo 91 della legge;
- delle risorse trasferite dalla Regione ai comuni in situazione di maggior disagio di cui all'articolo 82 della legge.

La presente relazione dà conto, inoltre, della concessione ai piccoli comuni dei contributi per investimenti previsti dall'articolo 82 bis della l.r. 68/2011.

La relazione si compone di tre parti.

Nella Parte Prima si dà conto della concessione dei “contributi di premialità per le buone pratiche”.

Il titolo V, capo III, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, prevede la concessione di due distinte tipologie di premialità per le buone pratiche:

- contributi straordinari alle unioni di comuni.
- anticipazioni finanziarie per favorire la progettualità alle unioni di comuni e ai comuni di minore dimensione demografica.

Nel primo capitolo della relazione sono presi in esame i contributi concessi alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011. E' necessario evidenziare che negli anni 2020 e 2021 l'emergenza sanitaria e le conseguenti problematiche organizzative hanno reso necessarie disposizioni e modalità straordinarie di concessione dei contributi alle unioni di comuni.

Nella relazione si illustrano il quadro normativo (primo paragrafo), la disciplina regionale approvata dalla Giunta regionale per la concessione dei contributi vigente in via ordinaria (secondo paragrafo) e gli indicatori di efficienza (terzo paragrafo). Tuttavia, come descritto nel quarto paragrafo, la concessione dei contributi nel 2020 e nel 2021 ha avuto luogo sulla base delle disposizioni transitorie introdotte rispettivamente dalla l.r. 28/2020 e dalla l.r. 98/2020.

Il capitolo secondo è dedicato alle verifiche di effettività dell'esercizio associato da parte delle unioni di comuni, previste dall'articolo 91 della l.r. 68/2011. Anche in questo caso la situazione sanitaria emergenziale ha reso necessario posticipare, inizialmente al 2021 e successivamente al 2022, le verifiche di effettività che avrebbero dovuto aver luogo nel 2020. Nella presente relazione si dà conto, in ogni caso, della disciplina sulle verifiche di effettività.

Il capitolo terzo è dedicato ai contributi sul fondo di anticipazione per spese progettuali (articolo 93 della l.r. 68/2011).

La Parte Seconda della relazione dà conto dei contributi concessi ai comuni in situazione di maggior disagio ai sensi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011.

La Parte Terza è dedicata ai contributi per investimenti concessi ai piccoli comuni ai sensi

dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011. Tale articolo prevede la concessione di contributi straordinari annuali per investimenti ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti negli anni 2020, 2021 e 2022. Esso è stato inserito dall'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 "Legge di stabilità per l'anno 2020" e successivamente modificato dall'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 "Legge di stabilità per l'anno 2021. Nella presente relazione viene, pertanto dato conto della concessione di tali contributi nel 2020 e nel 2021 in considerazione della modifica normativa intercorsa e della diversa disciplina attuativa approvata dalla Giunta regionale nel 2020 e nel 2021.

Parte Prima: la concessione dei contributi di premialità per le buone pratiche, di cui al titolo V, capo III, della l.r. 68/2011

CAPITOLO 1: I CONTRIBUTI ALLE UNIONI DI COMUNI PREVISTI DALL'ARTICOLO 90 DELLA L.R. 68/2011

1. Il quadro normativo

La concessione dei contributi alle unioni di comuni è disciplinata dall'articolo 90 della l.r. 68/2011, che dispone la concessione di contributi alle unioni di comuni che possiedono i seguenti requisiti alla data di avvio del procedimento:

- raggiungono una dimensione demografica complessiva di almeno 10.000 abitanti e sono costituite da almeno tre comuni facenti parte del medesimo ambito di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011; sono fatte salve le unioni già costituite alla data di entrata in vigore di tale disposizione¹;
- esercitano almeno quattro funzioni per tutti i comuni dell'unione tra quelle indicate dall'articolo medesimo.

Sono valide per la concessione dei contributi alle unioni le seguenti funzioni fondamentali dei comuni individuate dallo Stato con l'articolo 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78²:

1. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale (lettera b);
2. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale (lettera d);
3. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (lettera e);
4. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione (lettera g);
5. edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici (lettera h);
6. polizia municipale e polizia amministrativa locale (lettera i);
7. servizi in materia statistica (lettera l bis).

¹ Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (entrata in vigore il 7 marzo 2015).

² L'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, così come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, individua, al comma 27, le funzioni fondamentali dei comuni, che sono le seguenti:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica.

In aggiunta o in sostituzione delle funzioni fondamentali sopraelencate, sono considerate valide per l'ammissione delle unioni di comuni ai contributi della l.r. 68/2011 anche le seguenti funzioni o gruppi di funzioni:

8. sportello unico delle attività produttive;
9. procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica. In alternativa ai pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica è considerata la costituzione di un ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
10. piano strutturale intercomunale di cui all'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); dette attività sono considerate solo se sono svolte in alternativa alla funzione di cui all'articolo 14, comma 27, lettera d), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, ovvero se, in presenza di esercizio associato di detta funzione, ne costituiscono l'unico o il prevalente svolgimento;
11. almeno due delle seguenti funzioni: gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale.

Per quanto attiene alla funzione “sportello unico delle attività produttive” è stabilito che l'esercizio associato di tale funzione possa essere considerato valido per il procedimento di concessione dei contributi solo se ne viene accertato d'ufficio il possesso di requisiti di interoperabilità, come individuati con deliberazione della Giunta regionale.³

Sono prese in considerazione solo le funzioni attribuite all'unione direttamente dallo statuto e per le quali lo statuto o i provvedimenti di attuazione da questo richiamati prevedono un termine certo di effettivo esercizio; non sono considerate quelle affidate all'unione mediante convenzione, anche se richiamata dallo statuto. Inoltre, per poter considerare le funzioni nel procedimento di concessione dei contributi deve esserne stato accertato l'effettivo esercizio a seguito di una verifica di effettività prevista dall'articolo 91 della l.r. 68/2011

I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca dei contributi precedenti o se l'unione non ha provveduto con i propri organi agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge nell'anno di concessione dei contributi. I contributi sono ridotti del 50 per cento se, al momento della concessione, l'unione si trova nella situazione di cui all'articolo 44 della l.r. 68/2011 (unione di comuni deficitaria); in caso di decurtazione delle risorse, le risorse non assegnate sono attribuite agli altri enti beneficiari.

Fatte salve le unioni già costituite al 13 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del comma 15 bis dell'articolo 90⁴), non possono accedere ai contributi le unioni di comuni costituite in maggioranza da comuni fuoriusciti da altre unioni.

³ Deliberazioni della Giunta regionale n. 639 del 19 giugno 2017 e n. 370 del 25 marzo 2019.

⁴ Introdotto dalla l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, entrata in vigore il 13 ottobre 2016.

I commi da 5 a 9 dell'articolo 90 individuano i criteri e le percentuali di ripartizione delle risorse regionali disponibili:

- il comma 5 stabilisce che il 10% delle risorse è ripartito in misura uguale per ogni unione che ha diritto alla concessione del contributo;
- il comma 6 stabilisce che il 20% delle risorse è ripartito considerando le funzioni esercitate dalle unioni per tutti i comuni, valide per l'accesso ai contributi dell'articolo 90, ulteriori rispetto alle quattro necessarie per l'accesso ai contributi. Per essere considerate, le funzioni devono essere state attivate alla data del 1° marzo dell'anno solare di concessione dei contributi e devono essere state preventivamente verificate con esito positivo. Il contributo è stabilito in misura uguale per ciascuna funzione ulteriore e non può superare la somma di 50.000 euro. Le risorse non assegnate sono poste a incremento di quelle del comma 7.
- il comma 7 stabilisce che il 30% delle risorse è attribuito nella misura stabilita dalla Giunta regionale, sulla base dei seguenti criteri:
 - numero di comuni partecipanti all'unione;
 - numero di comuni partecipanti all'unione che risultino tra i primi ottanta comuni della graduatoria generale del disagio di cui all'articolo 80 della legge medesima; se l'ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati tutti i comuni con detto valore⁵;
 - popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all'unione; per i comuni classificati interamente montani si considera la popolazione risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre mentre per i comuni parzialmente montani, la popolazione risultante dall'allegato B della legge medesima, compresa quella dei territori classificati montani a fini regionali;
 - popolazione residente in territorio non montano dei comuni partecipanti all'unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;
 - estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all'unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali, come risultante dall'allegato B alla legge medesima;
 - estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all'unione;
- il comma 9 stabilisce che il 40% delle risorse è attribuito sulla base di indicatori, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, di efficienza dell'unione e di maggiore integrazione dei comuni; la norma prescrive due indicatori obbligatori: gli istituti utilizzati per la gestione del personale (es. trasferimenti dai comuni all'unione) e l'avvenuta attivazione di gestioni associate ulteriori rispetto a quelle definite dalla legge per l'accesso ai contributi (es. centrale di committenza)⁶.

Inoltre, il comma 4 bis dell'articolo 90 attribuisce alla Giunta regionale la facoltà di concedere un contributo straordinario, non superiore a euro 30.000,00 per singola unione di comuni, al fine di sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle funzioni esercitate dalle unioni e la costituzione di nuove unioni.

La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le

⁵ La previgente formulazione del comma 7, in base alla quale sono stati concessi i contributi nel 2018, considerava, invece dei primi 80, i comuni potenzialmente beneficiari del contributo di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011.

⁶ La previgente formulazione del comma 9, applicata per la concessione dei contributi del 2018, stabiliva l'individuazione da parte della Giunta regionale di indicatori di efficienza, fermo restando che dovevano essere comunque presi in considerazione la spesa di personale in relazione alle spese correnti e l'efficienza della spesa.

percentuali di riparto dei contributi tra i diversi commi.

Il comma 12 dell'articolo 90 prevede che con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite la data di avvio del procedimento, le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi da concedere alle unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi.

Il comma 14 disciplina la concessione alle unioni di comuni delle risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, stabilendo che tali risorse sono attribuite alle unioni di comuni in proporzione ai contributi concessi ai sensi dei commi 4 bis, 5, 6, 7 e 9 del medesimo articolo. Trattasi delle risorse statali il cui trasferimento alle regioni è disciplinato dall'intesa, atto n. 936, sancita dalla Conferenza Unificata in data 1° marzo 2006. Detta intesa ha stabilito che la gestione regionale delle risorse statali è prevista se le regioni hanno adottato discipline regionali che rispettino i seguenti requisiti:

- non prevedano limiti temporali di durata degli incentivi destinati alle unioni di comuni e comunità montane;
- prevedano forme di premialità per le gestioni associate svolte dalle unioni di comuni e comunità montane;
- considerino il numero e la tipologia delle gestioni associate, la popolazione o altri indicatori di disagio;
- il contributo sia previsto solo per le gestioni associate effettivamente attivate;
- la concessione del contributo sia prevista entro l'anno finanziario.

Annualmente in sede di Conferenza Unificata vengono individuate le Regioni che avendo adottato una disciplina conforme ai criteri sopra citati, partecipano al riparto delle risorse statali per l'anno di riferimento. La Regione Toscana ha sempre partecipato al riparto.

I contributi concessi alle unioni non hanno destinazione vincolata e sono utilizzabili nell'ambito delle scelte di bilancio degli enti.

2. La disciplina di dettaglio approvata dalla Giunta regionale

Il comma 12 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 prevede che con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite la data di avvio del procedimento, le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi da concedere alle unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La stessa deliberazione individua altresì gli indicatori di efficienza e di maggiore integrazione tra i comuni per la concessione dei contributi del comma 9.

La disciplina del procedimento di concessione dei contributi attualmente vigente è stata approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1077 del 27 agosto 2019.

La disciplina attualmente vigente prevede che l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso delle unioni di comuni ai contributi dell'articolo 90 ha luogo sulla base della documentazione che risulta agli atti della struttura regionale competente alla data di avvio del procedimento, stabilita al 1° ottobre. L'accertamento dei requisiti inerenti la costituzione dell'unione e le funzioni da questa esercitate ha luogo attraverso l'atto costitutivo, l'ultimo statuto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) o, se non ancora pubblicato ma già in vigore, trasmesso alla Regione entro il termine del 1° ottobre, gli eventuali provvedimenti attuativi richiamati dallo statuto nel caso in cui lo statuto demandi loro il termine di effettivo esercizio di una funzione, eventuali provvedimenti di recesso dalle funzioni. Per la valutazione delle funzioni esercitate dall'unione per l'ammissione ai contributi, ferme restando la previsione statutaria e l'attivazione delle medesime entro il termine di avvio del procedimento, la struttura regionale competente tiene conto anche degli esiti delle verifiche già effettuate ai sensi dell'articolo 91 della l.r. 68/2011, non considerando le funzioni per le quali l'ultima verifica effettuata si è conclusa con esito negativo in quanto ne è stato accertato il non effettivo esercizio.

Per quanto attiene alla funzione "sportello unico delle attività produttive" la valutazione circa l'ammissione della funzione tiene conto anche dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di interoperabilità da parte del settore regionale competente. Tali requisiti, individuati originariamente con la deliberazione della Giunta regionale n. 639 del 9 giugno 2017, sono stati in parte confermati e in parte sospesi nel 2019 dalla deliberazione della Giunta regionale n. 370 del 25 marzo 2019.

La deliberazione n.1077 del 2019 approva la modulistica che le unioni devono trasmettere obbligatoriamente per poter accedere ai contributi: dichiarazione inerente la vigenza dello statuto non ancora pubblicato sul B.U.R.T., dichiarazione inerente la non sussistenza di procedimenti di scioglimento, dichiarazione inerente la conformità dell'approvazione delle modifiche statutarie alle procedure previste dalla l.r. 68/2011. Le unioni devono, inoltre, aver trasmesso le comunicazioni inerenti l'avvenuto espletamento degli adempimenti di bilancio previsti dalla legge e devono essere in regola con la trasmissione della tabella per l'accertamento della condizione di deficitarietà strutturale.

Se l'unione è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 per accedere ai contributi e se è in regola con la trasmissione della documentazione obbligatoria individuata dalla deliberazione n. 1077 del 2019, l'unione accede ai contributi previsti dai commi 5, 7 e, qualora ricorra il caso, dal comma 6 dell'articolo 90.

Per poter accedere ai contributi del comma 9, relativo agli indicatori di efficienza (per i quali si

rimanda all'apposita sezione della presente relazione), le unioni di comuni sono tenute a trasmettere i dati necessari per i calcoli degli indicatori di efficienza. A tal fine la deliberazione ha approvato una specifica modulistica necessaria per acquisire i dati per la valutazione delle unioni di comuni per gli indicatori di efficienza:

- tabella inerente la spesa di personale (come da conto annuale presentato ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 165/2001) relativa all'anno precedente; la tabella è volta ad acquisire anche i dati relativi agli istituti giuridici per la gestione del personale;
- certificazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni, riportante i dati risultanti dal rendiconto al bilancio approvato relativo all'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi;
- apposite certificazioni, sottoscritte dai responsabili dei servizi finanziari dei comuni facenti parte dell'unione al 31 dicembre, riportanti i dati relativi alla spesa di personale sostenuta nell'anno precedente (come da conto annuale presentato ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 165/2001) e al numero di dipendenti in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente;
- modello di relazione sull'attività svolta e sull'organizzazione adottata per le funzioni "centrale di committenza" e "edilizia privata". Tale relazione, che non ha finalità di verifica ma solo di monitoraggio, costituisce adempimento obbligatorio per l'ammissione delle funzioni nell'indicatore di efficienza.

Con la deliberazione n. 1077 del 2019 la Giunta regionale ha individuato, come previsto dall'articolo 90 della l.r. 68/2011, la misura dei parametri demografico-territoriali già individuati dalla legge regionale per la concessione dei contributi del comma 7 dell'articolo 90, attribuendo i seguenti pesi:

- a) 30% in proporzione al numero dei comuni partecipante all'unione;
- b) 10% in proporzione al numero dei comuni partecipanti all'unione potenzialmente beneficiari del contributo per i piccoli comuni con maggior disagio di cui all'articolo 82;
- c) 20% in proporzione alla popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all'unione;
- d) 10% in proporzione alla popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all'unione;
- e) 20% in proporzione all'estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all'unione;
- f) 10% in proporzione all'estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all'unione.

La disciplina approvata dalla Giunta regionale ha altresì stabilito che a ciascuna unione di comuni non può essere concesso annualmente un contributo superiore a euro 100.000,00 a valere sulle risorse regionali del comma 5, non superiore a euro 300.000,00 per i contributi del comma 7 e non superiore a euro 300.000,00 per i contributi del comma 9 dell'articolo 90.

3. Gli indicatori di efficienza.

3.1. Premessa

Il comma 9 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 stabilisce che il 40% delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori, stabiliti dalla Giunta regionale, di efficienza dell'unione e di maggiore integrazione dei comuni, avuto riguardo, in particolare, agli istituti utilizzati per la gestione del personale e all'avvenuta attivazione, secondo le previsioni statutarie, dell'esercizio associato, per tutti i comuni dell'unione, di attività funzioni e servizi diversi da quelli validi per l'accesso delle unioni ai contributi, rinviandone l'individuazione alla deliberazione della Giunta regionale. Sulla base di questa disposizione normativa, la Giunta regionale ha individuato tredici indicatori che si possono suddividere in tre distinte categorie:

- cinque indicatori correlati al personale o alla spesa di personale;
- sette indicatori di natura finanziaria;
- un indicatore correlato alle funzioni aggiuntive esercitate dall'unione per tutti i comuni.

Per quanto attiene agli indicatori correlati al personale o alla spesa di personale, la Giunta regionale ha scelto di valorizzare quegli istituti per la gestione del personale che garantiscono maggiore stabilità e certezza al contributo comunale all'organizzazione dell'unione: il trasferimento di personale dai comuni all'unione, il personale assunto dall'unione, il comando di personale in via esclusiva dai comuni all'unione.

La scelta che garantisce maggiore stabilità all'integrazione tra comuni e unione è sicuramente il trasferimento di personale dai comuni all'unione a seguito del conferimento di funzioni comunali all'unione, sulla base del principio generale che il personale segue la funzione cui è assegnato. Con l'indicatore "incidenza del personale trasferito dai comuni sulla struttura dell'unione di comuni" è così valutata l'incidenza, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione dei contributi, dei dipendenti a tempo indeterminato trasferiti all'unione dai comuni che ne fanno parte per l'esercizio delle funzioni associate sul totale dei dipendenti dell'unione a tempo indeterminato. Al fine di rendere il più possibile comparabili tra loro le unioni di comuni che esercitano funzioni regionali di forestazione e le altre unioni di comuni, sono esclusi in tale valutazione i dipendenti che, sebbene trasferiti per il conferimento di funzioni comunali, risultano impiegati al 31 dicembre in funzioni di forestazione, bonifica o in funzioni provinciali nonché i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria".

Un'ulteriore scelta organizzativa che conferisce stabilità alla struttura dell'unione, diversa nella modalità ma analoga nella finalità al trasferimento di personale dai comuni, è data dall'assunzione da parte dell'unione di comuni di personale a tempo indeterminato impiegato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo, in via prevalente o esclusiva, in funzioni comunali conferite all'unione. Alla luce delle diverse possibili vicissitudini in materia di personale, specifiche, contingenti o particolari, alle quali possono dover far fronte i comuni e l'unione, in maniera congiunta, in seguito alla decisione di conferire funzioni all'unione, non è detto che la strada maestra del trasferimento di personale all'unione sia sempre lineare e percorribile. Inoltre, pur avendo talvolta già operato questa scelta, non è detto che il personale originariamente trasferito dai comuni all'unione sia ancora in servizio e che non si renda necessario provvedere alla copertura di posti divenuti vacanti presso l'unione. Con l'indicatore "Incidenza sulla struttura

dell'unione del personale assunto dall'unione per l'esercizio delle funzioni comunali conferite" è così valutata l'incidenza, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione dei contributi, dei dipendenti a tempo indeterminato assunti dall'unione e impiegati in via esclusiva o prevalente per l'esercizio delle funzioni comunali conferite sul totale dei dipendenti dell'unione a tempo indeterminato. Anche in questo caso sono stati esclusi i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria".

Con l'indicatore di efficienza "Incidenza del personale comandato in via esclusiva dai comuni all'unione" è, infine, valorizzata l'integrazione tra la struttura dell'unione e le strutture dei comuni che ne fanno parte, rappresentata dal personale comunale impiegato in via esclusiva presso l'unione di comuni. Se i due precedenti indicatori valutano la struttura dell'unione in termini di dipendenti trasferiti o assunti, con questo indicatore viene valutato il contributo che le singole strutture comunali danno alla struttura dell'unione. E' dunque valutata, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo, l'incidenza relativa del personale dei comuni che lavora a tempo pieno presso l'unione sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dei comuni che fanno parte dell'unione.

La "spesa di personale" è stata considerata in un unico caso, per la valutazione degli ambiti unioni-comuni, comparando la spesa media del personale per ambito. Gli enti (unione e comuni) devono comunicare il dato della spesa di personale come risultante dal conto annuale presentato ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 165/2011, al netto della spesa sostenuta per i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria". Tale esclusione è stata fatta per rendere comparabili le unioni che esercitano le funzioni regionali di forestazione rispetto alle altre.

Infine, l'ultimo indicatore in materia di personale è relativo al conferimento di incarichi dirigenziali esterni ed è volto a premiare le unioni che operano con personale dell'ente o dei comuni, senza ricorrere a incarichi dirigenziali esterni.

Le unioni di comuni non possono essere valutate per gli indicatori correlati al personale nell'anno in cui sono istituite in quanto gli indicatori inerenti al personale considerano i dati dell'unione e dei comuni al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione dei contributi.

I sette indicatori di natura finanziaria si basano su dati del rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione del contributo e sono volti a valorizzare la velocità di gestione delle risorse e a una valutazione della gestione finanziaria dell'ente, a prescindere dalle competenze e dalle funzioni svolte dall'unione. Le unioni di comuni non possono essere valutate per tali indicatori fino a quando non hanno approvato un loro consuntivo e, conseguentemente, non possono essere valutate nell'anno in cui sono istituite.

Una terza tipologia di indicatore riguarda le funzioni esercitate dall'unione. Il comma 9 dell'articolo 90 demanda alla Giunta regionale l'individuazione di funzioni e servizi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo (le funzioni valide per l'accesso ai contributi) esercitate dall'unione sulla base dello statuto per tutti i comuni. La Giunta regionale, con l'indicatore "Funzioni e servizi svolti dall'unione per tutti i comuni associati" ha individuato, quali funzioni aggiuntive da valorizzare, le funzioni "centrale di committenza" e "edilizia privata". Per tali funzioni, non soggette ad obbligo di verifica, la disciplina regionale ha previsto un monitoraggio conoscitivo da trasmettere a decorrere dal procedimento di concessione dei contributi successivo a

quello in cui le funzioni sono state considerate per la prima volta.

La disciplina approvata dalla Giunta regionale per la concessione dei contributi stabilisce che, ai fini dell'ammissione delle unioni di comuni ai contributi sulla base degli indicatori di efficienza, è necessario che le stesse conseguano un punteggio minimo di tre punti, determinato dalla somma dei punteggi degli indicatori loro attribuiti. Una volta conseguito il punteggio minimo per l'accesso al contributo, il contributo spettante a ciascuna unione di comuni è determinato in proporzione al punteggio conseguito da ciascuna unione, dividendo il totale delle risorse disponibili per il totale dei punteggi conseguiti dalle unioni ammesse a contributo e moltiplicando il risultato così ottenuto per il punteggio conseguito da ciascuna unione.

Nelle sezioni seguenti sono descritti gli indicatori di efficienza individuati dalla Giunta.

3.2. I singoli indicatori

3.2.1 Gli indicatori correlati al personale o alla spesa di personale

Indicatore a): Incidenza del personale trasferito dai comuni sulla struttura dell'unione di comuni.

Obiettivo dell'indicatore è premiare la stabilità dell'integrazione tra comuni e unione, rappresentata dalla maggiore incidenza sulla struttura dell'unione del personale trasferito dai comuni a seguito del conferimento di funzioni comunali.

Per il presente indicatore è preso in considerazione il numero di dipendenti dell'unione a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo che sono stati trasferiti all'unione dai comuni che ne fanno parte a seguito del conferimento di funzioni comunali. Sono esclusi i dipendenti trasferiti a seguito di processi di mobilità volontaria. L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:

totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo che sono stati trasferiti all'unione dai comuni che ne fanno parte per l'esercizio delle funzioni associate diviso totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo.

Per il presente indicatore, sono esclusi dal calcolo dei dipendenti trasferiti dai comuni i trasferiti a seguito di processi di mobilità volontaria e i dipendenti che, sebbene trasferiti a seguito del conferimento di funzioni comunali, risultano impiegati al 31 dicembre in funzioni di forestazione, bonifica, funzioni provinciali. Sono esclusi dal calcolo dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'unione i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria".

Sono attribuiti i seguenti punteggi:

1. da 0,01 a 0,04: un (1 punto);
2. da 0,05 a 0,10: due (2) punti;
3. da 0,11 a 0,20: tre (3) punti;
4. da 0,21 a 0,30: quattro (4) punti;
5. oltre 0,30: cinque (5) punti.

Indicatore b): Incidenza sulla struttura dell'unione del personale assunto dall'unione per l'esercizio delle funzioni comunali conferite

Obiettivo dell'indicatore è premiare la componente stabile della struttura dell'unione di comuni, rappresentata dalla maggiore incidenza sulla struttura dell'unione del personale assunto dall'unione per l'esercizio delle funzioni comunali conferite.

Per il presente indicatore è preso in considerazione il numero di dipendenti a tempo indeterminato dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente che sono stati assunti direttamente dall'unione e che sono impiegati in via prevalente o esclusiva in funzioni comunali conferite all'unione. Sono considerate le assunzioni a seguito sia di procedure di mobilità volontaria che di concorsi. Sono

esclusi i dipendenti trasferiti dai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite, considerati nell'indicatore a).

L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:

totale dei dipendenti a tempo indeterminato assunti dall'unione di comuni, in servizio presso l'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo ed impiegati in via esclusiva o prevalente per l'esercizio di funzioni comunali conferite diviso totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo.

Sono esclusi dal calcolo delle assunzioni i dipendenti trasferiti dai comuni facenti parte dell'unione a seguito del conferimento di funzioni comunali (vedi indicatore a). Sono esclusi dal calcolo delle assunzioni e dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'unione i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria".

Sono attribuiti i seguenti punteggi:

1. da 0,01 a 0,04: un (1 punto);
2. da 0,05 a 0,10: due (2) punti;
3. da 0,11 a 0,20: tre (3) punti;
4. da 0,21 a 0,30: quattro (4) punti;
5. oltre 0,30: cinque (5) punti.

Indicatore c): Incidenza del personale comandato in via esclusiva dai comuni all'unione.

Obiettivo dell'indicatore è premiare l'integrazione tra la struttura dell'unione e le strutture dei comuni che ne fanno parte, rappresentata dal personale comunale impiegato presso l'unione in via esclusiva.

Per il presente indicatore è preso in considerazione il numero di dipendenti a tempo indeterminato comandati in via esclusiva dai comuni facenti parte dell'unione all'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo. Non sono considerati per il presente indicatore i dipendenti che sono assegnati all'unione attraverso istituti giuridici diversi dal comando.

L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:

totale dei dipendenti a tempo indeterminato comandati in via esclusiva all'unione di comuni dai comuni che la costituiscono al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo diviso totale dei dipendenti a tempo indeterminato dei comuni che fanno parte dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo.

Sono esclusi dal calcolo del presente indicatore i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria".

Sono attribuiti i seguenti punteggi:

1. da 0,01 a 0,10: un (1 punto);
2. da 0,11 a 0,30: due (2) punti;
3. da 0,31 a 0,50: tre (3) punti;
4. da 0,51 a 0,80: quattro (4) punti;
5. oltre 0,80: cinque (5) punti.

Indicatore d): Conferimento di incarichi dirigenziali esterni

Obiettivo dell'indicatore è premiare le unioni di comuni che svolgono le funzioni utilizzando il personale dirigenziale interno o dei comuni, senza utilizzare incarichi esterni.

Si considera più efficiente l'unione di comuni che non ha conferito nell'anno precedente a quello di concessione del contributo incarichi dirigenziali a tempo determinato, ai sensi degli articoli 108 e 110 del TUEL; in tal caso, è attribuito un (1) punto.

Non possono essere valutate per il presente indicatore le unioni di comuni che hanno spesa di personale pari a zero.

Indicatore e): Spesa media per il personale per abitante dell'ambito dell'unione di comuni.

Obiettivo dell'indicatore è valorizzare gli ambiti delle unioni che presentano una bassa spesa per il personale per abitante, considerando in modo aggregato sia il dato dell'unione di comuni sia quello dei comuni che ne fanno parte al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per il presente indicatore è considerata la spesa sostenuta dai comuni e dall'unione nell'anno precedente a quello di concessione del contributo per il personale, come risultante dal conto annuale presentato ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 165/2011, al netto della spesa sostenuta (anche al netto degli oneri riflessi) per i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" e dei rimborsi ricevuti dalle amministrazioni per spese di personale (per personale comandato/fuori ruolo/in convenzione, somme ricevute da UE e/o da privati, altri rimborsi ricevuti dall'unione).

L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:

totale spesa di personale dell'unione di comuni e dei comuni che ne fanno parte al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo diviso totale della popolazione residente nei comuni facenti parte dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente.

Alle unioni di comuni alle quali, a seguito del trasferimento delle funzioni provinciali in materia di forestazione in attuazione del riordino previsto dalla l.r. 22/2015, è stato trasferito personale provinciale della dirigenza o del comparto "Funzioni locali" è detratto dalla spesa sostenuta per il personale l'importo della premialità concessa ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della l.r. 22/2015 nell'anno precedente a quello di concessione del contributo per detto personale.

Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore che è pari o inferiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.

Non possono essere valutate per il presente indicatore le unioni di comuni che hanno spesa di personale pari a zero.

3.2.2 Gli indicatori finanziari

Indicatore f): Autonomia finanziaria dell'unione rispetto al contributo regionale concesso ai sensi dell'articolo 90.

Obiettivo dell'indicatore è premiare le unioni di comuni il cui bilancio non dipende in maniera strutturale dal contributo regionale concesso ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2001.

L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:

importo del contributo concesso l'anno precedente ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 diviso il totale degli impegni per spese correnti decurtato del fondo pluriennale vincolato in entrata per spese correnti e sommato al fondo pluriennale vincolato in uscita per spese correnti.

Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore che è pari o inferiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.

Indicatore g): Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio

Obiettivo dell'indicatore è premiare l'efficienza della spesa di competenza. L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:

totale pagamenti in conto competenza per spese correnti e per spese in conto capitale diviso totale impegni per spese correnti e per spese in conto capitale.

Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.

Indicatore h): Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti

Obiettivo dell'indicatore è premiare l'efficienza della spesa per i residui passivi. L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:

totale pagamenti in conto residui per spese correnti e per spese in conto capitale diviso totale residui passivi (iniziali + riaccertati) per spese correnti e per spese in conto capitale.

Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.

Indicatore i): Capacità di pagamento

Obiettivo dell'indicatore è premiare l'efficienza della spesa, intesa sia come capacità di riduzione dei residui passivi sia come capacità di non generare ulteriori residui passivi.

L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:

totale pagamenti (sia in conto competenza che in conto residui) per spese correnti e per spese in conto capitale diviso totale impegni e residui passivi (iniziali + riaccertati) per spese correnti e per spese in conto capitale

Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.

Indicatore j): Capacità di riscossione delle entrate proprie

Obiettivo dell'indicatore è premiare l'efficienza nella gestione delle entrate proprie, di parte corrente, intesa sia come capacità di riduzione dei residui attivi sia come capacità di non generare ulteriori residui attivi.

L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:

totale delle riscossioni (in conto competenza e in conto residui) relative ai titoli I "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e III "Entrate extratributarie" diviso totale degli accertamenti e dei residui attivi (iniziali + riaccertati) relativi ai titoli I "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e III "Entrate extratributarie".

Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.

Indicatore k): Rigidità della spesa corrente

Obiettivo dell'indicatore è premiare la minore incidenza delle spese rigide sul bilancio dell'unione.

L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:

Somma di: ripiano del disavanzo a carico dell'esercizio, impegni per redditi da lavoro dipendente (macroaggregato 1.1, decurtati del fondo pluriennale vincolato in entrata concernente il macroaggregato 1.1 e aumentati del fondo pluriennale vincolato in uscita concernente il medesimo macroaggregato), impegni per IRAP (piano dei conti U.1.02.01.01.000), impegni per interessi passivi (macroaggregato 1.7) e per rimborso di prestiti (titolo IV)

diviso

la somma degli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate.

Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore dell'unione di comuni che è pari o inferiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.

Indicatore m): Incidenza intervento comunale sulle entrate correnti.

Obiettivo dell'indicatore è premiare la maggiore "comunalità" delle entrate di parte corrente delle

unioni di comuni, rilevabile sia dai contributi e trasferimenti correnti dai comuni associati che dai proventi dei servizi pubblici gestiti direttamente dall'unione ed inerenti a funzioni conferite dai comuni.

L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:

totale accertamenti dei trasferimenti correnti da comuni dell'unione e degli accertamenti relativi a "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" e "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" correlati all'esercizio di funzioni conferite dai comuni

diviso

totale degli accertamenti dei titoli II e III delle entrate (trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) al netto degli accertamenti assunti sul titolo II per trasferimenti correnti dalla Regione per "spese di funzionamento e funzioni conferite" ai sensi dell'articolo 94 della l.r. 68/2011.

Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore dell'unione di comuni che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.

3.2.3 L'indicatore correlato alle funzioni esercitate dalle unioni di comuni

Indicatore I): Funzioni e servizi svolti dall'unione di comuni per tutti i comuni associati.

Obiettivo dell'indicatore è premiare le unioni che, secondo le previsioni statutarie, hanno attivato entro la data di avvio del procedimento per tutti i comuni dell'unione l'esercizio associato delle seguenti funzioni:

- centrale di committenza;
- edilizia privata.

Per ogni funzione sopraelencata svolta dall'unione di comuni per tutti i comuni associati sono attribuiti tre (3) punti.

Il dato relativo alle funzioni svolte dall'unione è accertato sulla base di quanto risultante dallo statuto.

A decorrere dal procedimento di concessione dei contributi successivo a quello in cui le funzioni sono state considerate per la prima volta, le funzioni possono essere nuovamente considerate nella concessione del contributo solo se l'unione di comuni presenta entro il termine di avvio del procedimento una descrizione dell'attività svolta e dell'organizzazione adottata per l'esercizio delle funzioni, secondo il modello allegato H approvato con la deliberazione 1077/2019. Tale descrizione, effettuata a titolo di monitoraggio, non costituisce accertamento dell'effettivo svolgimento della funzione.

4. La concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 nel 2020 e nel 2021.

Gli anni 2020 e 2021 hanno visto modalità straordinarie e transitorie di concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 alle unioni di comuni, dettate dalle problematiche organizzative derivanti dall'emergenza sanitaria, in deroga a quanto previsto dagli articoli 90 e 91 della l.r. 68/2011.

Nell'anno 2020, l'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 2020, n. 28 "Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022" ha aggiunto il comma 7 decies all'articolo 111 della l.r. 68/2011. Con tale comma è stato disposto di posticipare all'anno 2021 le verifiche di effettività di cui all'articolo 91 della l.r. 68/2011 ed è stato stabilito, in deroga a quanto previsto dagli articoli 90 e 91 della l.r. 68/2011, di concedere i contributi di cui all'articolo 90 unicamente alle unioni già beneficiarie dei contributi nell'anno 2019, alla sola condizione che non si trovassero in fase di scioglimento, e che le risorse previste nel bilancio regionale per l'anno 2020 e destinate ai contributi dell'articolo 90 fossero assegnate a dette unioni in proporzione a quelle concesse nell'anno 2019.

Con la deliberazione n. 640 del 24 maggio 2020 la Giunta regionale ha fissato al 15 giugno 2020 il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90, termine entro il quale le unioni di comuni erano tenute a trasmettere la dichiarazione (del segretario dell'unione o di altro responsabile di struttura dell'ente) attestante che l'unione di comuni non era in fase di scioglimento. Entro il 15 giugno 2020 tutte le unioni di comuni beneficiarie del contributo dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 nel 2019 hanno attestato di non essere in fase di scioglimento. Conseguentemente, con decreto dirigenziale n. 10718 del 7 luglio 2020 sono stati concessi i contributi dell'articolo 90 alle unioni di comuni, ripartendo la somma di euro 5.246.046,48 di risorse previste sul bilancio regionale tra 23 unioni di comuni. Con lo stesso decreto sono stati concessi alle unioni di comuni i contributi dell'articolo 90, comma 14, della l.r. 68/2011, ripartendo tra le unioni di comuni le risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, pari a euro 4.876.509,42.

Per l'anno 2021, l'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 "Legge di stabilità per l'anno 2021" ha modificato l'articolo 111, comma 7 decies, della l.r. 68/2011, posticipando ulteriormente al 2022 le verifiche di effettività dell'articolo 91 e dettando ulteriori modalità transitorie di concessione dei contributi alle unioni di comuni. Anche per il 2021, in deroga a quanto previsto dagli articoli 90 e 91 della l.r. 68/2011, è stato stabilito di concedere i contributi dell'articolo 90 unicamente alle unioni già beneficiarie dei contributi dell'anno 2019, alle sole condizioni che non si trovassero in fase di scioglimento e che rispettassero i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011. Anche per il 2021 è stato stabilito di assegnare le risorse previste nel bilancio regionale e destinate ai contributi dell'articolo 90 a dette unioni in proporzione a quelle concesse nell'anno 2019. Inoltre, è stato stabilito che i contributi concessi nel 2020 non erano soggetti a revoca.

Il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi alle unioni è stato fissato al 15 giugno 2021 dalla deliberazione della Giunta regionale n. 313 del 29 marzo 2021. Unico adempimento a carico delle unioni è stata la trasmissione entro tale termine della dichiarazione attestante che l'unione non era in fase di scioglimento. Con decreto dirigenziale n. 12084 del 6 luglio 2021 sono stati concessi i contributi dell'articolo 90 a valere sulle risorse previste nel bilancio regionale, pari a euro 4.896.046,48. L'unione di comuni Unione Parco Altavaldara, beneficiaria dei

contributi nel 2019, è stata sciolta a far data dal 1° gennaio 2021 e, pertanto, non è stato possibile concedere a tale unione il contributo per l'anno 2021. Conseguentemente, le unioni di comuni beneficiarie dei contributi dell'articolo 90 nel 2021 sono state 22.

Con decreto dirigenziale n. 13049 del 20 luglio 2021 sono stati concessi alle unioni di comuni i contributi previsti dal comma 14 dell'articolo 90 relativi alle risorse statali trasferite alla regione per il sostegno all'associazionismo, pari a euro 4.930.313,65.

Qui di seguito si riportano gli esiti dalla concessione dei contributi

ANNO 2020

Unione di comuni	Contributi concessi nell'anno 2020 (risorse regionali)
Unione dei Comuni montani del Casentino	320.375,34
Unione dei Comuni del Pratomagno	172.504,03
Unione dei Comuni Parco AltaValdera	200.370,84
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	186.640,42
Unione comunale del Chianti Fiorentino	190.288,23
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	290.146,24
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	274.040,48
Unione montana dei Comuni del Mugello	320.761,81
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	261.795,25
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	179.068,47
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	285.359,93
Unione dei Comuni della Versilia	189.350,67
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	169.753,97
Unione Comuni Garfagnana	332.299,83
Unione di Comuni montana Lunigiana	284.854,02
Unione Montana Alta Val Di Cecina	140.418,17
Unione Colli Marittimi Pisani	109.735,33
Unione Valdera	247.523,60
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	208.518,24
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	134.546,81
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	255.568,47
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	268.388,14
Unione dei Comuni della Val di Merse	223.738,19
	5.246.046,48

ANNO 2020

Unione di comuni	Contributi concessi art. 90, comma 14 anno 2020 (risorse Statali)
Unione dei Comuni montani del Casentino	297.807,76
Unione dei Comuni del Pratomagno	160.352,66
Unione dei Comuni Parco AltaValdera	186.256,51
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	173.493,27
Unione comunale del Chianti Fiorentino	176.884,12
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	269.708,02
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	254.736,78
Unione montana dei Comuni del Mugello	298.167,01
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	243.354,12
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	166.454,70
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	265.258,87
Unione dei Comuni della Versilia	176.012,61
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	157.796,32
Unione Comuni Garfagnana	308.892,28
Unione di Comuni montana Lunigiana	264.788,60
Unione Montana Alta Val Di Cecina	130.526,97
Unione Colli Marittimi Pisani	102.005,46
Unione Valdera	230.087,78
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	193.830,00
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	125.069,19
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	237.565,96
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	249.482,59
Unione dei Comuni della Val di Merse	207.977,84
	4.876.509,42

ANNO 2021

Unione di comuni	Contributi concessi nell'anno 2021 (risorse regionali)
Unione dei Comuni montani del Casentino	310.874,63
Unione dei Comuni del Pratomagno	167.388,43
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	181.105,61
Unione comunale del Chianti Fiorentino	184.645,24
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	281.541,97
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	265.913,83
Unione montana dei Comuni del Mugello	311.249,64
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	254.031,73
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	173.758,21
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	276.897,62
Unione dei Comuni della Versilia	183.735,49
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	164.719,93
Unione Comuni Garfagnana	322.445,50
Unione di Comuni montana Lunigiana	276.406,69
Unione Montana Alta Val Di Cecina	136.254,08
Unione Colli Marittimi Pisani	106.481,14
Unione Valdera	240.183,31
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	202.334,65
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	130.556,83
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	247.989,60
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	260.429,10
Unione dei Comuni della Val di Merse	217.103,25
	4.896.046,48

ANNO 2021

Unione di comuni	Contributi concessi art. 90, comma 14 anno 2021 (risorse statali)
Unione dei Comuni montani del Casentino	313.050,43
Unione dei Comuni del Pratomagno	168.559,97
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	182.373,16
Unione comunale del Chianti Fiorentino	185.937,56
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	283.512,47
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	267.774,95
Unione montana dei Comuni del Mugello	313.428,06
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	255.809,68
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	174.974,33
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	278.835,60
Unione dei Comuni della Versilia	185.021,44
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	165.872,80
Unione Comuni Garfagnana	324.702,28
Unione di Comuni montana Lunigiana	278.341,25
Unione Montana Alta Val Di Cecina	137.207,72
Unione Colli Marittimi Pisani	107.226,40
Unione Valdera	241.864,34
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	203.750,78
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	131.470,59
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	249.725,27
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	262.251,83
Unione dei Comuni della Val di Merse	218.622,74
	4.930.313,65

CAPITOLO 2: LE VERIFICHE DI EFFETTIVITÀ DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO

1. La disciplina sulle verifiche di effettività

L'articolo 91 della l.r. 68/2011 disciplina la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni esercitate dalle unioni di comuni e i casi di revoca dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 90 della medesima legge.

La verifica di effettività è elemento essenziale per la concessione dei contributi, in quanto nel procedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90 l'esercizio delle funzioni da parte delle unioni non solo deve essere stato attivato entro la data di avvio del procedimento di concessione dei contributi ma è necessario che detto esercizio sia stato accertato a seguito di verifica di effettività. In breve, se le funzioni non sono prima verificate non possono essere considerate nel procedimento di concessione dei contributi alle unioni di comuni.

Le disposizioni dell'articolo 91 prevedono due tipologie di verifica: quelle biennali e quelle su richiesta. Le verifiche biennali si svolgono d'ufficio per accertare se l'unione esercita per tutti i comuni almeno quattro funzioni tra quelle valide per l'accesso ai contributi, anche al fine di non incorrere nella revoca del contributo concesso l'anno precedente ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 90. Sono, dunque, sottoposte a verifica tutte le unioni che hanno beneficiato del contributo dell'articolo 90 nell'anno precedente ma anche le unioni che non ne hanno beneficiato e che fanno richiesta di verifica entro il 1° marzo. Nell'anno successivo a quello in cui si svolgono le verifiche biennali hanno luogo, invece, le verifiche su richiesta, nelle quali è la singola unione che deve chiedere entro il 1° marzo la verifica e questa non riguarda solo le funzioni per le quali una precedente verifica ha dato esito negativo ma anche le funzioni "nuove", attivate per la prima volta e non ancora verificate.

E' stato previsto in legge che la verifica si svolga in due fasi, tranne nel caso di funzioni per le quali è stata accertata l'esistenza di più atti associativi. E' stata, inoltre, disciplinata dall'articolo 91 la fattispecie delle verifiche di effettività delle funzioni esercitate dalle unioni per i piccoli comuni, ai fini della concessione dei contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011.

L'articolo 91, comma 2, demanda alla Giunta regionale l'individuazione delle modalità e dei termini per lo svolgimento delle verifiche, nonché degli atti o delle attività che sono indicatori di effettivo esercizio per ciascuna funzione valida per l'accesso ai contributi dell'articolo 90. Tale disciplina stata approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 195 del 24 febbraio 2020.

2. Le verifiche

Le verifiche biennali di effettività previste dall'articolo 91 della l.r. 68/2011 avrebbero dovuto aver luogo nel 2020. Tuttavia, a causa della situazione sanitaria emergenziale, tali verifiche sono state posticipate inizialmente al 2021 e, successivamente, al 2022. L'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 2020, n. 28 "Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022" ha aggiunto il comma 7 decies all'articolo 111 della l.r. 68/2011, con cui è stato disposto di posticipare all'anno 2021 le verifiche di effettività di cui all'articolo 91 della l.r. 68/2011 previste per il 2020. Tali verifiche sono state ulteriormente posticipate al 2022 dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 "Legge di stabilità per l'anno 2021" che ha

modificato l'articolo 111, comma 7 decies, della l.r. 68/2011.

La disciplina delle verifiche approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 195/2020 non ha trovato, pertanto, ancora applicazione. Le ultime verifiche sono state, infatti, effettuate nel 2018, prima della modifiche introdotte dalla l.r. 49/2019 all'articolo 91, e, conseguentemente, si sono svolte in base alla disciplina previgente.

CAPITOLO 3: IL FONDO DI ANTICIPAZIONE PER SPESE PROGETTUALI

1. La disciplina di dettaglio approvata dalla Giunta regionale

L'articolo 93 comma 1 lettera a) della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, disciplina il fondo di anticipazione per favorire la progettualità dei comuni facenti parte dell'elenco della graduatoria generale del disagio di cui all'articolo 80, comma 3, che risultano con valori del disagio superiori alla media regionale.

La Giunta regionale con deliberazione 12 marzo 2012, n. 182, da ultimo modificata dalla DGR n. 790/2017, ha definito le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti a copertura delle spese finalizzate all'elaborazione e alla redazione di progetti per la realizzazione di opere pubbliche e all'elaborazione e alla redazione o modifica del piano strutturale e del regolamento urbanistico e di studi connessi, derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche già contrattualizzate, dei comuni facenti parte della graduatoria generale del disagio, e che presentano un indice di disagio superiore alla media regionale.

La concessione massima del fondo è di 2.000.000,00 di euro, e l'importo massimo che può essere concesso è determinato in:

- euro 200.000,00 per ogni progetto;
- euro 300.000,00 complessivi per la redazione di strumenti urbanistici e studi connessi e per la realizzazione di opere pubbliche.

Con la medesima deliberazione n.182/212, la Giunta regionale ha stabilito le modalità con cui deve essere inoltrata la domanda di accesso al fondo, la documentazione da presentare a supporto della previsione di restituzione, e le modalità per il rimborso e il recupero delle somme anticipate, demandando al dirigente del Settore Affari Istituzionali e delle autonomie locali di indicare il termine perentorio entro il quale le domande devono essere presentate.

Nel corso di uno stesso anno solare possono essere avviati, anche con il medesimo decreto, non più di due procedimenti per la concessione delle anticipazioni, a distanza di non meno di quattro mesi l'uno dall'altro. I procedimenti sono attivati a condizione che nel fondo, al momento dell'adozione del decreto del dirigente responsabile, siano disponibili risorse non inferiori a 200.000,00 euro.

Il procedimento per la concessione dell'anticipazione è curato dalla struttura regionale competente, che, ai fini della concessione del finanziamento:

- dispone i comuni richiedenti, in una graduatoria decrescente in relazione al valore dell'indicatore unitario del disagio, come risultante dall'elenco dell'articolo 80, comma 3, della legge regionale n. 68/2011, escludendo i Comuni che risultano con valori del disagio inferiori alla media regionale;
- procede all'esame delle domande dei comuni disposti nell'ordine del maggior valore del disagio e, se sussistono i presupposti, attribuisce il finanziamento al progetto indicato nella deliberazione di assunzione dell'anticipazione adottata dal consiglio comunale e resa esecutiva prima del termine per la presentazione della domanda. In caso di Comuni con identico valore del disagio, è data priorità all'ordine di ricevimento della domanda.

Nel caso in cui risultino più richieste di anticipazione per progetti e residuino risorse disponibili si procede fino ad esaurimento delle richieste.

Se sussistono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 93 della legge regionale n. 68 del 2011

e dalla deliberazione n. 182/212, la struttura regionale competente assume le determinazioni finali sulla base della documentazione trasmessa e con decreto del dirigente si provvede alla concessione e alla contestuale liquidazione del finanziamento. Le somme concesse devono essere restituite entro 36 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, senza alcun onere per interessi.

Il comune a cui è stata concessa l'anticipazione è tenuto ad effettuare il rimborso delle somme ricevute nei termini e con le modalità previste dal decreto di concessione. Se, decorso il termine per la restituzione, l'anticipazione concessa non è stata rimborsata, la struttura regionale competente in materia di entrate provvede al recupero della somma, anche mediante compensazione con altri importi dovuti a qualsiasi titolo al comune.

2. I procedimenti di concessione dei contributi e i contributi concessi

Nell'anno 2020, il primo procedimento è stato attivato con decreto dirigenziale 7 febbraio 2020, n. 2328, che ha fissato la data dell'11 maggio 2020 il termine per la presentazione delle domande di accesso al fondo di cui all'art. 93 comma 1 lettera a).

Questo primo procedimento non ha visto la presentazione di alcuna domanda di accesso al fondo di anticipazione da parte dei Comuni potenzialmente beneficiari.

Il secondo procedimento è stato attivato con decreto 16 giugno 2020, n. 9168, con scadenza dei termini per la presentazione delle domande al 19 ottobre 2020. Sono state presentate le domande di accesso al fondo di anticipazione da parte dei comuni di Molazzana e Anghiari.

Con decreto dirigenziale n. 18358 del 26 ottobre 2020 è stata corrisposta la somma di euro 67.479,78. Entrambi i comuni si sono impegnati a restituire le somme ricevute entro 36 mesi dalla data di erogazione.

Decreto dirigenziale n. 18358 del 26 ottobre 2020 – Tabella degli interventi ammessi a contributo.

Comune	Intervento	Importo
Molazzana	Progetto esecutivo inerente gli interventi di messa in sicurezza del territorio comunale dal dissesto idrogeologico da effettuarsi sulla strada comunale Molazzana-Brucciano/Calomini.	47.479,78
Anghiari	Progettazione preliminare e definitiva dell'intervento di restauro, adeguamento impiantistico, elettrico, antincendio e recupero funzionalità interna dei locali della Filarmonica "Pietro Mascagni".	20.000,00
Totale		67.479,78

Nell'anno 2021 sono stati attivati due procedimenti di anticipazione con i decreti dirigenziali n. 2389 del 10 febbraio 2021, e decreto n. 16240 del 13 settembre, che hanno fissato le date per le

presentazioni delle domande rispettivamente al 3 maggio 2021 e al 5 novembre 2021.

Al primo bando hanno partecipato i comuni di Comune di Castel San Niccolò, Comune di Stazzema, Comune di Minucciano e Comune di Sambuca Pistoiese.

Con decreto n. 9585 del 18 maggio 2021 è stato possibile accogliere tutte le domande presentate e finanziare i progetti per complessivi 326.000,00 euro, così sintetizzabili:

Comune	Intervento	Importo
Castel San Niccolò	Incarico professionale urbanistico e geologico per la redazione del Piano Operativo Comunale ai sensi dell'art. 95 della L.R. n. 65/2014, nonché della redazione dei documenti necessari per lo svolgimento della VAS del medesimo strumento urbanistico.	46.000,00
Stazzema	Incarichi professionali e studi connessi per la redazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo del Comune di Stazzema, ai sensi della L.R. Toscana 65/2014.	130.000,00
Minucciano	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Realizzazione di parco urbano servizio dell’abitato di Gorfigliano – Implementazione dei servizi alla socialità e allo sport – Rigenerazione urbana e creazione di un percorso pedonale protetto dalle aree residenziali fino alla zona di intervento.” Importo lavori presunto euro 810.000,00 – Spese diprogettazione previste, fino alla fase esecutiva, euro 40.000,00; 2. “Lavori di implementazione dei parcheggi a servizio della viabilità comunale ed interventi di sicurezza stradale.“ Importo lavori presunto euro 420.000,00 – Spese di progettazione previste, fino alla fase esecutiva, euro 25.000,00; 3. “PARCO DEL LAGO GRAMOLAZZO”- LOTTO N. 8 – Completamento del percorso per la fruizione sociale e turistica delle sponde del Lago di Gramolazzo”. Importo presunto lavori euro 350.000,00 – Spese di progettazione previste, fino alla fase esecutiva, euro 20.000,00; 4. “Riqualificazione e adeguamento normativo del campeggio comunale in Loc. Foresto. Importo presunto dei lavori euro 250.000,00 – Spese di progettazione previste, fino alla fase esecutiva, euro 20.000,00. 	105.000,00
Sambuca Pistoiese	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progettazione definitivo-esecutiva del consolidamento di una porzione del Cimitero di Pavana, per euro 18.000,00; 2. Progettazione definitivo-esecutiva del consolidamento 	

	della frana di Cavanna, per euro 17.000,00; 3. Progettazione definitivo-esecutiva delle barriere di sicurezza lungo il tratto della strada comunale che da Taviano porta a Cà de Neca per euro 10.000,00.	45.000,00
Totale		326.000,00

Tutti i comuni si sono impegnati a restituire le somme ricevute entro 36 mesi dalla data di erogazione.

Al secondo procedimento di anticipazione hanno partecipato numerosi comuni potenzialmente beneficiari, le richieste di finanziamento sono pervenute dai comuni di Villa Collemandina, Fabbriche di Vergemoli, Tresana, Cinigiano, Marradi, Gaiole in Chianti, Civitella Paganico, Galliciano, Palaia e San Quirico d'Orcia.

Seppure con legge di variazione di bilancio, l.r. n. 45/2021, "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Seconda variazione", la Regione è intervenuta stanziando ulteriori risorse sul fondo di anticipazione di cui all'articolo 93, la capienza del pertinente capitolo di bilancio, per complessivi euro 674.000,00, non ha consentito di accogliere tutte le richieste di anticipazioni dei Comuni, che ammontano a complessivi euro 912.057,07.

Pertanto l'ufficio procedente ha dovuto operare per individuare le richieste ammissibili all'anticipazione secondo le modalità stabilite al punto 8.8 dell'allegato A alla DGR n.182/2012, con le modalità riportate nelle premesse al punto 1.

Il decreto dirigenziale di concessione relativo al secondo procedimento di anticipazione per l'anno 2021 al momento in cui è redatto il presente documento è stato adottato dal dirigente competente.

Le risorse assegnate ai comuni sono così sintetizzabili:

Comune	Intervento	Importo
Villa Collemandina	1. progettazione per realizzazione di un anfiteatro intitolato ad Astor Piazzolla con recupero dell'ex cava di marmo in frazione Sassorosso nel comune di Villa Collemandina, spese progettazione fino alla fase esecutiva per una spesa pari a euro 30.000,00; 2. progettazione per la realizzazione di parcheggio nella frazione di Massa Assorosso, per una spesa pari a euro 10.000,00.	40.000,00
Fabbriche di Vergemoli	1. progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza versanti per caduta massi in loc. Valsozza e Malluogo", per una spesa pari a euro 16.774,00; 2. progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di "Interventi di messa in sicurezza versante in un tratto di	

	strada comunale per Gragliana”, per una spesa pari a euro 49.351,88.	66.125,88
Tresana	<ol style="list-style-type: none"> 1. progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva realizzazione parcheggio località Tresana, per una spesa pari a euro 13.500,00; 2. progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva opera di urbanizzazione frazione di Barbarasco, per una spesa pari a euro 13.000,00. 	26.500,00
Cinigiano	<ol style="list-style-type: none"> 1. progettazione, tutte le fasi, dell’intervento “Consolidamento Area Cassero – Cinigiano”, per una spesa pari a euro 40.000,00; 2. progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento “Info-point e Biblioteca – Cinigiano”, per una spesa pari a euro 20.900,00. 	60.900,00
Marradi	Incarico professionale per Studio di fattibilità tecnico/economica per la Ristrutturazione della Casa Natale del poeta Dino Campana.	10.150,00
Gaiole in Chianti	Progettazione definitiva per la realizzazione degli interventi per la sicurezza sismica dell’edificio sede della scuola primaria e secondaria del capoluogo.	100.000,00
Civitella Paganico	Redazione Progetto Definitivo /Esecutivo per Lavori di Recupero e Rifunzionalizzazione del Fabbricato ex Edil-Ferrari.	120.000,00
Gallicano	Progettazione definitiva comprensive per la “Realizzazione nuova palestra presso il plesso scolastico e gli impianti sportivi di Gallicano.	195.000,00
Palaia	Progettazione esecutiva degli interventi di “Realizzazione di nuovo parcheggio pubblico nella frazione Montacchita”.	13.000,00
San Quirico d’Orcia	Progettazione relativa a "Rigenerazione area urbana ubicata nei pressi di Parco Sorbellini mediante ampliamento parcheggio esistente, riqualificazione vie di accesso al centro storico e realizzazione di nuovo campo da calcio in erba naturale".	42.000,00
Totale		674.000,00

Non sono accolte le ulteriori richieste, per carenza di stanziamento nel bilancio regionale:

- del Comune di Villa Collemantina, per una spesa pari a euro 9.000,00;
- del Comune di Fabbriche di Vergemoli, per una spesa complessiva pari a euro 21.131,19;
- del Comune di Tresana, per una spesa pari a euro 26.500,00;
- del Comune di Cinigiano, per una spesa pari a euro 16.900,00;
- del Comune di Marradi, per una spesa complessiva pari a euro 19.850,00;
- del Comune di Civitella Paganico, per una spesa pari a euro 80.000,00;
- del Comune di Palaia, per una spesa pari a euro 50.000,00;
- del Comune di San Quirico d'Orcia, per una spesa pari a euro 15.000,00.

3. I contributi alle unioni di comuni

Il Fondo di anticipazione per favorire le progettualità delle unioni di comuni cui partecipano comuni montani è stato istituito ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 93 della l.r. 68/2011. Il medesimo articolo dispone che le anticipazioni siano concesse ponendo le unioni di comuni richiedenti in una graduatoria decrescente del disagio elaborata tenuto conto della media del disagio complessivo dei comuni costituenti l'unione medesima, calcolata sulla base dell'indicatore unitario di cui al comma 3 dell'art. 80 della stessa legge.

La dotazione annua massima del Fondo è di 1 milione di euro e le anticipazioni per le spese ammissibili a finanziamento sono concesse alle unioni di comuni per spese di progettazione e realizzazione di opere da localizzare in territorio montano e per studi finalizzati allo sviluppo dei territori montani che siano coerenti con le politiche regionali per la montagna per un importo massimo di 200.000,00 mila euro per intervento. La restituzione delle risorse è prevista entro trentasei mesi dalla concessione dell'anticipazione.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 13 febbraio 2012 sono state adottate le modalità di concessione del Fondo di anticipazione. La deliberazione stabilisce che sono ammesse a fruire dell'anticipazione sul Fondo le spese finalizzate:

a) all'elaborazione e alla redazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi per la realizzazione di opere pubbliche, come definiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.e.ii., nonché dalla normativa regolamentare di attuazione;

b) alla realizzazione di opere pubbliche (l'anticipazione per la realizzazione delle opere è concessa per motivi di liquidità nelle more dell'incasso dei fondi previsti per il finanziamento del quadro economico dell'opera);

c) all'elaborazione di studi di fattibilità, progetti, piani e programmi per interventi e servizi finalizzati allo sviluppo dei territori montani compresa l'elaborazione di atti relativi all'applicazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica

(VAS).

Le domande di ammissione al Fondo devono essere redatte, a pena d'inammissibilità, utilizzando il modello predisposto dalla struttura regionale competente e trasmesse con modalità telematica alla Regione Toscana entro il 1° marzo, il 1° luglio o il 31 ottobre di ogni anno. Alla domanda di accesso al Fondo, sottoscritta dal presidente dell'unione di comuni, deve essere allegata documentazione idonea attestante l'avvenuta adozione da parte dell'organo competente, della deliberazione di richiesta dell'anticipazione con l'indicazione esplicita della somma richiesta, l'intervento proposto e il termine previsto, non superiore ai 36 mesi, per la restituzione dell'anticipazione. La deliberazione deve essere adottata ed essere esecutiva entro la data di trasmissione della richiesta di anticipazione alla Regione Toscana.

Sulla base della documentazione inviata, sono individuate con decreto dirigenziale le domande di accesso al Fondo ritenute ammissibili. Ad ogni scadenza temporale, le anticipazioni sono concesse ponendo le unioni di comuni richiedenti l'accesso al Fondo in una graduatoria decrescente del disagio calcolata considerando la media del disagio complessivo dei comuni costituenti l'unione medesima sulla base dell'indicatore unitario di cui al comma 3 dell'art. 80 della l.r n.68/2011.

Le domande non ammesse a finanziamento nell'anno di presentazione, causa indisponibilità delle risorse finanziarie, possono essere ripresentate nelle annualità successive del Fondo.

Entro 6 mesi dall'erogazione del finanziamento, l'ente ricevente l'anticipazione è obbligato a comunicare alla struttura regionale competente, pena revoca della stessa, l'avvenuto conferimento a professionista esterno o a personale interno dell'unione di comuni, dell'incarico professionale finalizzato alla redazione/elaborazione del progetto/studio ammesso a fruire dell'anticipazione.

L'unione di comuni risultante già beneficiaria di un'anticipazione in un procedimento precedente, che non abbia provveduto alla restituzione nei termini prestabiliti non è ammissibile all'anticipazione. Inoltre, nel caso in cui non siano state rimborsate dall'unione le anticipazioni percepite, nel termine di 36 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, la Regione Toscana avvia le procedure di recupero delle somme non restituite trattenendo gli stessi importi da erogazioni dovute ai soggetti beneficiari relative anche a contributi concessi a qualunque titolo dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri enti.

Negli anni 2020 e 2021 non sono state presentate domande di accesso al fondo per favorire la progettualità delle unioni di comuni cui partecipano comuni montani, e pertanto nessun finanziamento è stato erogato.

Parte Seconda: la concessione dei contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011

1. Il quadro normativo

La legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) prevede, al capo I del titolo V, disposizioni per sostenere lo sviluppo sociale e civile dei territori dei comuni montani e di minore dimensione demografica, che si trovano in situazione di disagio derivante da fattori demografici, geo-morfologici, sociali ed economici.

La medesima legge individua i criteri per l'individuazione delle situazioni di disagio mediante la definizione di un indicatore unitario tenuto conto dei seguenti elementi previsti all'articolo 80:

- a) maggiore montanità, riferita all'asperità morfologica;
- b) particolare svantaggio derivante dall'insularità;
- c) minore dimensione demografica;
- d) minore densità demografica;
- e) maggiore spopolamento relativo ai dati del cinquantennio degli ultimi cinque censimenti della popolazione e dell'ultimo quinquennio, avuto riguardo ai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- f) maggiore incidenza della popolazione anziana;
- g) minore tasso di attività;
- h) minore gettito per tributi locali;
- i) minore incidenza del gettito derivante dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- j) minore diffusione di unità produttive locali.

La definizione dell'indicatore unitario del disagio viene effettuata dalla Giunta regionale sulla base dei dati elaborati dall'IRPET e previo parere della competente commissione consiliare e del CAL.

Con deliberazione della Giunta regionale del 2 luglio 2012, n. 579, è stato definito l'indicatore unitario del disagio sulla base dei dati e del sistema di calcolo forniti dall'IRPET.

Sulla base dell'indicatore unitario la Giunta regionale determina una graduatoria generale del disagio, disponendo i comuni in ordine decrescente, a partire dai comuni che risultano in situazione di maggiore disagio.

La graduatoria viene aggiornata a partire dall'anno 2014 con cadenza triennale.

Con deliberazione 11 novembre 2019 n. 1354, la Giunta regionale ha provveduto all'aggiornamento

triennale della graduatoria generale del disagio che avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020, così come previsto al comma 4 dell'articolo 80 della l.r. 68/2011.

L'articolo 82, comma 1, della l.r. n. 68/2011, prevede la concessione di un contributo annuale ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che risultano nella suddetta graduatoria generale del disagio e che esercitano esclusivamente mediante l'unione di comuni di cui fanno parte, almeno cinque funzioni fondamentali tra quelle individuate all'articolo 14, comma 27 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010. In aggiunta o in sostituzione di una o più funzioni fondamentali sono considerate una o più funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b) della l.r. 68/2011.

Si elencano di seguito le funzioni incentivabili:

Articolo 14, comma 27 d.l. 78/2010

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art.118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l-bis) servizi in materia statistica.

Articolo 90, comma 1, lettera b)

- 1) sportello unico delle attività produttive;
- 2) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica. In alternativa ai pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica è considerata la costituzione di un ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- 3) piano strutturale intercomunale di cui all'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); dette attività sono considerate solo se sono svolte in alternativa alla funzione di cui all'articolo 14, comma 27, lettera d), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, ovvero se, in presenza di esercizio associato di detta funzione, ne costituiscono l'unico o il prevalente svolgimento;

4) almeno due delle seguenti funzioni: gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale.

Il contributo previsto dall'articolo 82 della l.r. 68/2011 non è revocabile ed è concesso in misura identica a ciascun comune fino a concorrenza delle risorse disponibili per l'anno di riferimento, i piccoli comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare in via prioritaria le risorse concesse per le seguenti finalità:

- 1) per sostenere le spese generali di partecipazione all'esercizio associato;
- 2) per gli interventi aggiuntivi da realizzare sul proprio territorio in relazione all'esercizio di cui al punto 1);
- 3) per le spese di gestione degli uffici di sportello (per servizi di informazione, ricezione di domande e di istanze, di conoscenza degli atti adottati che riguardano imprese e cittadini nei casi di esercizio associato di funzioni comunali);
- 4) per le iniziative volte ad assicurare sul territorio servizi di prossimità pubblici o privati;
- 5) per le iniziative volte a rafforzare le politiche pubbliche regionali destinate allo sviluppo sociale e civile del territorio.

Si ricorda, che l'articolo 82 della l.r. 68/2011, prevede che l'individuazione dei comuni che hanno titolo alla concessione del contributo e la sua esatta determinazione sono effettuati con i seguenti criteri:

- a) si individua la misura teorica del contributo attribuibile a ciascun comune, corrispondente al 2 per cento delle risorse disponibili;
- b) si individuano i soli comuni ai quali potrebbe essere concesso il contributo in considerazione del maggior disagio che risulta dalla graduatoria di cui all'articolo 80, comma 3, e della possibilità di attribuire a ciascuno di essi la misura teorica di cui alla lettera a); se l'ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore;
- c) si prendono in considerazione nell'anno di riferimento solo i comuni, tra quelli della lettera b), che risultano avere i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011. Le risorse disponibili sono ripartite in modo tale che a ciascuno di essi sia concessa, nel limite massimo di 25.000,00 euro, una somma di identico valore;
- d) se, a seguito del riparto di cui alla lettera c), residuano risorse disponibili, queste sono assegnate agli altri comuni che risultano nella graduatoria, aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, nell'ordine ivi previsto e fino a concorrenza delle risorse residue, in modo tale che a essi sia attribuito un contributo nella stessa misura dei comuni beneficiari ai sensi della medesima

lettera c); se l'ultimo comune aggiuntivo da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore, e le risorse residue sono ripartite in misura identica tra tutti i comuni aggiuntivi, anche se la misura del contributo è inferiore a 25.000,00 euro.

Il medesimo contributo è altresì attribuito, in caso di fusione o di incorporazione di comuni, al comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione nel caso in cui sia coinvolto un comune rientrante tra quelli beneficiari del contributo di cui all'articolo 82, tenuto conto del comune rientrante nella graduatoria vigente al momento dell'approvazione della legge di fusione o di incorporazione, ai sensi dell'art. 65 della l.r. 68/2011.

La l.r. 68/2011 è stata da ultimo modificata ad opera della legge regionale 26 luglio 2019, n. 49.

Le disposizioni introdotte dal comma 6 bis dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, stabiliscono che le nuove funzioni attivate dai piccoli comuni sono soggette a verifica di effettività in occasione della verifica biennale ed eventualmente su richiesta dell'unione (così come puntualmente stabilito all'articolo 91 comma 7, della l.r. 68/2011).

Nell'anno 2020, la legge regionale 5 maggio 2020, n. 28, art. 3, ha aggiunto all'art. 111 della l.r. 68/2011, il comma decies, poi sostituito con la l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 2., disponendo che negli anni 2020 e 2021, i contributi di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011, sono concessi sulla base delle funzioni che, alla data di avvio del procedimento di concessione, risultano esercitate ai sensi degli statuti delle unioni cui i medesimi comuni appartengono, indipendentemente dagli esiti dell'ultima verifica di effettività svolta nell'anno 2018.

2. La disciplina approvata dalla Giunta regionale

L'articolo 82 della l.r. 68/2011, prevede la concessione dei contributi ai piccoli comuni in situazione di disagio, nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale con deliberazione 27 marzo 2017, n. 272, modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2018, n. 884, ha approvato i termini e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio disponendo che il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi è stabilito con decreto del dirigente del settore Affari istituzionali e delle autonomie locali della direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali.

Alla data di avvio del procedimento stabilito con decreto del dirigente responsabile, il comune beneficiario del contributo deve possedere i requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011.

L'accertamento dei requisiti è effettuato dalla struttura regionale competente sugli atti trasmessi dai comuni e dall'unione di appartenenza (atti costitutivi, statuti, modifiche statutarie ecc...), compresi i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto che prevedono un termine certo di esercizio, e sulla base degli statuti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana alla data dell'avvio del procedimento di concessione.

Il decreto di concessione dei contributi è adottato dal dirigente responsabile in esito alla seguente

procedura :

- sulla base della graduatoria del disagio vigente, si provvede a individuare un elenco di comuni potenzialmente beneficiari del contributo tenuto conto dei comuni derivanti da fusione inclusi nella suddetta graduatoria, escludendo i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti e considerando solo i comuni che esercitano esclusivamente mediante l'unione di comuni di cui fanno parte almeno cinque funzioni fondamentali tra quelle precedentemente elencate (ad eccezione dei comuni di Capraia e Isola e Isola del Giglio⁷);

- se dagli atti non risultano sussistenti i requisiti di ammissibilità, entro venti giorni successivi alla data di avvio del procedimento, sono comunicati al comune interessato i motivi di inammissibilità, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per trasmettere la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti. Decorso inutilmente il termine assegnato, la struttura regionale competente non ammette a contributo i comuni che risultano non avere inviato la documentazione, o che l'hanno inviata oltre il termine, o che hanno inviato documentazione insufficiente a comprovare, alla data dell'avvio del procedimento, il completo raggiungimento dei requisiti di ammissibilità.

- non è ammesso a contributo il comune che per effetto delle attività di verifica di effettività svolte ai sensi dell'articolo 91 della l.r. 68/2011, risulta non possedere i requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della legge regionale medesima.

Nel decreto di concessione dei contributi sono determinate le risorse da assegnare ad ogni singolo comune ammissibile al contributo e viene dato atto nelle motivazioni della non ammissibilità a contributo.

3. I procedimenti di concessione dei contributi e i contributi concessi

Contributo annuale anno 2020

Conformemente a quanto stabilito al punto 1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 272/2017, con decreto dirigenziale 12 maggio 2020, n. 7566, è stato fissato al 15 giugno 2020 il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi.

Sulla base della vigente graduatoria del disagio, in vigore dal 1° gennaio 2020, approvata con deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2019, n. 1354, con i criteri stabiliti dall'articolo 82, comma 2, lettere c) e c bis) della l.r. 68/2011, nell'anno 2020 sono stati concessi con decreto dirigenziale n. 10340 del 2 luglio 2020, contributi per complessivi euro 899.999,55.

Nell'anno 2020 l'istruttoria è stata effettuata dall'ufficio competente, tenuto conto della deroga prevista all'articolo 111 comma 7 decies della l.r. 68/2011, il quale prevede che le verifiche di effettività di cui all'articolo 91, previste per l'anno 2020, sono posticipate all'anno 2022, e negli anni 2020 e 2021, i contributi di cui all'articolo 82 sono concessi ai piccoli comuni interessati sulla base delle funzioni ivi previste, le quali, alla data di avvio del procedimento di concessione, risultano esercitate ai sensi degli statuti delle unioni cui i medesimi comuni appartengono, indipendentemente dagli esiti dell'ultima verifica di effettività svolta.

⁷ Comuni non obbligati all'esercizio obbligatorio in forma associata, ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010, in ragione della specificità insulare del territorio dell'intero comune.

Il contributo è stato assegnato a quarantanove piccoli comuni, dei quali, quarantasette hanno ricevuto un contributo pari ad euro 17.647,05 ciascuno, mentre i comuni di Fabbriche di Vergemoli e Sillano Giuncugnano hanno percepito ciascuno la somma di euro 35.294,10, in quanto ai sensi dell'articolo 65 della l.r. 68/2011, entrambi i comuni partecipanti alla fusione erano comuni facenti parte della graduatoria del disagio al momento dell'approvazione della legge di fusione.

Nel medesimo decreto si è dato atto delle motivazioni per cui non sono stati concessi i contributi di cui all'art. 82 della legge regionale n. 68/2011 ai comuni potenzialmente beneficiari di Castelnuovo di Val di Cecina, Cinigiano, Sassetta, Vagli Sotto, in quanto non facenti parte di unioni, e Stazzema, in quanto il comune esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte (Unione dei comuni della Versilia) solo quattro funzioni.

Di seguito l'elenco dei comuni beneficiari del contributo:

Abetone Cutigliano	Crespina Lorenzana	Radicofani
Badia Tedalda	Fabbriche di Vergemoli	Roccalbegna
Bagnone	Filattiera	Sambuca Pistoiese
Camporgiano	Fosciandora	San Godenzo
Caprese Michelangelo	Marradi	San Romano in Garfagnana
Careggine	Minucciano	San Marcello Piteglio
Casola in Lunigiana	Molazzana	Santa Fiora
Castel San Niccolò	Montemignaio	Seggiano
Castelfranco Piandiscò	Monterotondo Marittimo	Semproniano
Castell'Azzara	Monteverdi Marittimo	Sestino
Castiglione di Garfagnana	Montecatini Val di Cecina	Sillano Giuncugnano
Castiglione d'Orcia	Monticiano	Talla
Cetona	Montieri	Tresana
Chianni	Mulazzo	Villa Collemandina
Chitignano	Palazzuolo sul Senio	Zeri
Chiusdino	Piazza al Serchio	
Comano	Pratovecchio Stia	

Contributo annuale anno 2021

Il decreto dirigenziale 17 marzo 2021, n.4573, ha fissato al 15 giugno 2021 il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011.

Con decreto dirigenziale 29 giugno 2021, n. 11510, sulla base della vigente graduatoria del disagio, approvata con deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2019, n. 1354, e con i criteri stabiliti dall'articolo 82, comma 2, lettere c) e c bis) della l.r. 68/2011, nell'anno 2021 sono stati concessi contributi a quarantasette comuni.

Come nell'anno 2020, anche nell'anno 2021, l'ufficio competente ha seguito i criteri previsti dall'articolo 111 comma 7 decies della l.r. 68/2011, pertanto i contributi di cui all'articolo 82 sono stati assegnati ai piccoli comuni interessati, in base alle funzioni che risultano esercitate ai sensi degli statuti delle unioni cui i medesimi piccoli comuni appartengono, alla data di avvio del procedimento di concessione, indipendentemente dagli esiti dell'ultima verifica di effettività svolta, nell'anno 2018.

L'allegato A al decreto n. 11510/2021, riporta l'elenco dei quarantasette comuni destinatari del contributo e le somme corrisposte per un totale di euro 479.999,59.

Quarantacinque comuni hanno percepito singolarmente la somma di euro 9.795,91, mentre ai comuni di Fabbriche di Vergemoli e Sillano Giuncugnano è stata corrisposta la somma di euro 19.591,82 ciascuno. Si fa presente che il contributo annuale è concesso in misura identica per ciascun comune, fino a concorrenza delle risorse disponibili nel bilancio regionale dell'anno finanziario di riferimento, ad eccezione dei comuni, ai quali è corrisposta la misura multipla del contributo, ai sensi dell'articolo 65 della l.r. 68/2011 (in quanto entrambi i comuni partecipanti alla fusione erano comuni facenti parte della graduatoria del disagio al momento dell'approvazione della legge di fusione).

Allegato A al decreto n. 18715/2019 - Comuni destinatari del contributo

Abetone Cutigliano	Fabbriche di Vergemoli	Radicofani
Badia Tedalda	Filattiera	Roccalbegna
Bagnone	Fosciandora	Sambuca Pistoiese
Camporgiano	Marradi	San Godenzo
Caprese Michelangelo	Minucciano	San Romano in Garfagnana
Casola in Lunigiana	Molazzana	San Marcello Piteglio
Castel San Niccolò	Montemignaio	Santa Fiora
Castelfranco Piandiscò	Monterotondo Marittimo	Seggiano
Castell'Azzara	Monteverdi Marittimo	Semproniano
Castiglione di Garfagnana	Montecatini Val di Cecina	Sestino
Castiglione d'Orcia	Monticiano	Sillano Giuncugnano
Cetona	Montieri	Talla

Chitignano	Mulazzo	Tresana
Chiusdino	Palazzuolo sul Senio	Villa Collemarina
Comano	Piazza al Serchio	Zeri
Crespina Lorenzana	Pratovecchio Stia	

Nell'allegato B al decreto n. 11510/2021, si è dato atto, per ogni comune potenzialmente beneficiario del contributo, delle funzioni rilevanti indicate dallo statuto dell'unione di appartenenza, e riassuntivamente, del numero delle funzioni che risultano esercitate, e che sono state considerate ai fini della concessione del contributo, comprese quelle che non sono oggetto di verifica per disposizione di legge. Inoltre, sulla base degli esiti dell'istruttoria, si è dato atto della mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 per i comuni potenzialmente beneficiari del contributo di Castelnuovo Val di Cecina, Chianni, Cinigiano, Sassetta, Vagli Sotto e Stazzema.

Sintesi

La Giunta Regionale negli anni 2021/2021 ha concesso ai piccoli comuni toscani in situazione di maggiore disagio ai sensi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, contributi per complessivi euro 1.379.999,14

Prendendo come riferimento l'ultimo anno di concessione dei contributi, possiamo osservare che sui cinquantaquattro comuni potenzialmente beneficiari del contributo di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011, ad eccezione dei comuni di Cinigiano, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Vagli Sotto e Sassetta, non facenti parte di Unione di Comuni, e il comune di Stazzema che pur facente parte dell'Unione dei Comuni della Versilia, esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte solo quattro funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e, pertanto, non ha i requisiti per la concessione del contributo, hanno ottenuto il contributo nell'anno 2021, sette comuni, Sillano Giuncugliano, Fabbriche di Vergemoli, Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio, Pratovecchio Stia, Crespina Lorenzana e Castelfranco Piandiscò, in virtù della disposizione contenuta nell'articolo 65 della l.r. 68/2011, e tra questi, i comuni di Sillano Giuncugliano, Fabbriche di Vergemoli, Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e Castelfranco Piandiscò, fanno parte di unioni di comuni.

Si ricorda, che per ottenere i contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, i piccoli comuni devono svolgere mediante l'unione di appartenenza, almeno cinque funzioni, di queste, quattro sono di norma coincidenti con le funzioni che l'unione esercita per tutti i comuni.

Considerando che i piccoli comuni svolgono in unione mediamente 6 funzioni associate, partendo da un numero minimo di 5 funzioni esercitate da 12 comuni fino ad un massimo di 11 funzioni esercitate da un solo comune, si riportano di seguito le funzioni maggiormente conferite all'unione di appartenenza da parte dei quarantuno comuni:

- a) “attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”- e “ sportello unico delle attività produttive” (41 comuni);
- b) “catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dalla stato dalla normativa vigente” (39 comuni);
- c) “servizi in materia statistica” (36 comuni);
- d) “polizia municipale e amministrativa” (27 comuni);
- e) “procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica” (30 comuni);
- f) “piano strutturale intercomunale” (15 comuni);
- g) “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini” (22 comuni);
- h) “pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale” (19);
- i) ”edilizia scolastica organizzazione e gestione dei servizi scolastici” (11 comuni);
- j) “gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale” (6);
- k) “gestione dei beni demaniali e patrimoniali concernente l’aggiornamento dell’inventario dei beni nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di pubblico servizio” (2);
- l) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile“ e “organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale” (1).

Parte Terza: I finanziamenti straordinari ai piccoli comuni previsti dall'art. 82 bis della l.r. 68/2011

1. Il quadro normativo

L'articolo 82 bis, della legge regionale n. 68 del 27 dicembre 2011, prevede che per gli anni 2020, 2021, 2022, ai comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sono concessi contributi straordinari annuali per investimenti per un importo complessivo pari a euro 20.000.000.

Il contributo annuale massimo concedibile a ciascun comune è costituito da una somma minima uguale per tutti, pari a euro 30.000 a cui si aggiunge, a riparto di ulteriori risorse disponibili, una somma calcolata in proporzione al valore dell'indicatore unitario del disagio, maggiorato del 20 per cento se il comune è ricompreso nell'elenco del progetto regionale 3 "Politiche per la montagna e per le aree interne" di cui all'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2019, n. 2 .

Ai fini dell'individuazione dei comuni ai cui viene concesso il finanziamento, si fa riferimento all'indicatore unitario del disagio e della relativa graduatoria generale del disagio, disciplinata dall'articolo 80 della legge regionale 68/2011.

1.1. L'articolo 82 bis ante riforma

L'articolo 82 bis della legge regionale 68/2011 nella sua prima versione, ha previsto per l'annualità 2020, la concessione di finanziamenti straordinari per la realizzazione, entro l'anno di concessione, di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350⁸.

Per il solo anno 2020 sono esclusi dal finanziamento gli interventi di investimento su strade comunali e per gli anni 2021 e 2022 il contributo su strade comunali è ammesso solo con un cofinanziamento alla spesa, a carico del comune, in misura non inferiore al 10% per i comuni fino a 3000 abitanti e 20% per i restanti comuni. Il cofinanziamento, invece, non è richiesto qualora l'intervento su strada comunale rientra tra gli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Ai fini della concessione del contributo, il comune deve presentare domanda nei termini e completa di tutti gli elementi previsti all'interno della deliberazione di Giunta di cui al comma 12 dell'art. 82 bis.

Oltre al finanziamento delle spese per la realizzazione dei lavori, il contributo è concesso anche per la copertura delle spese relative ai contratti per l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori, purché stipulati nel 2020, escludendo le spese di progettazione già finanziate ai sensi dell'articolo 93 della l.r. 68/2011.

Per l'anno 2020 il contributo può essere concesso anche per interventi per i quali il contratto di

⁸ Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2004").

affidamento lavori è stato stipulato prima della presentazione della domanda di finanziamento e nel medesimo anno.

Inoltre il comune ha la possibilità di richiedere per la realizzazione di un unico intervento, una somma rientrante nel limite del contributo massimo concedibile, relativo a due o tre annualità all'interno del periodo 2020- 2022 e a totale carico, quindi, del contributo regionale.

Oltre al singolo comune, l'art. 82 bis ha previsto la possibilità di realizzare un intervento in esercizio associato, prevedendo che la domanda sia presentata dal comune beneficiario del contributo e destinatario dell'eventuale provvedimento di revoca, che i contratti di affidamento vengano stipulati dall'ente responsabile dell'esercizio associato e che ogni onere di comunicazione è a carico del comune beneficiario.

Il contributo è liquidato a condizione che risultino regolarmente assolti gli obblighi informativi vigenti in materia di monitoraggio delle opere pubbliche nell'ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche (MOP- BDAP)⁹, e di monitoraggio dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 50/2016, anche tramite il sistema informativo dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

La liquidazione del contributo avviene per ogni singolo intervento in base ai seguenti criteri:

- a) per gli interventi per i quali è prevista la conclusione entro l'anno di concessione dei contributi:
 1. è liquidato il 50 per cento del valore dell'intervento risultante dai contratti stipulati, al netto dell'eventuale somma di compartecipazione alla spesa da parte del comune e comunque nei limiti del 50 per cento della somma concessa, dopo la data di stipulazione del contratto di affidamento dei lavori;
 2. è liquidata la somma residua, nei limiti della somma concessa, sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell'anno di concessione del contributo o comunque della sussistenza entro la medesima data di spese esigibili; in caso di cofinanziamento necessario per interventi su strade comunali, possono essere liquidate solo somme residue che, considerati il complesso dei pagamenti effettuati e delle spese esigibili al 31 dicembre, non determinino il superamento della percentuale a carico del contributo regionale derivante dalla domanda di contributo;
- b) per gli interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità ai sensi del comma 7:
 1. nella prima annualità, è liquidato il 50 per cento del contributo concesso, dopo la data di stipulazione del contratto di affidamento dei lavori; la somma residua dell'annualità è liquidata, nei limiti della somma concessa, sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell'anno di concessione del contributo o comunque della sussistenza entro la medesima data di spese esigibili;
 2. per le restanti annualità, sulla base dei pagamenti effettuati semestralmente per ogni singola annualità o comunque della sussistenza entro il medesimo periodo di spese esigibili.

Il contributo può essere revocato se il contratto di affidamento dei lavori non è stato stipulato entro 5 mesi¹⁰ dalla data di adozione del decreto di concessione e inoltre:

- a) per interventi da concludersi entro l'anno di concessione, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell'anno di

⁹ Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti).

¹⁰ Tale termine è stato con deliberazione di Giunta n. 861 del 13 luglio 2020, rideterminato al 16 novembre 2020.

concessione o divenuta esigibile entro la medesima data;

b) nel caso di interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento o divenuta esigibile entro la medesima data.

1.2. L'articolo 82 bis post riforma

Con gli articoli 1 e 2 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l'anno 2021), è stato modificato, in parte, l'articolo 82 bis della l.r. 68/2011, in quanto è stato ritenuto opportuno migliorare e semplificare la disciplina dei contributi ai piccoli comuni estendendo le spese ammissibili e sopprimendo l'obbligo di cofinanziamento per gli interventi sulle strade comunali.

In particolare la modifica dell'art 82 bis della l.r. 68/2011, il quale prevede sempre la concessione di contributi per la realizzazione, entro l'anno di concessione, di nuove opere e lavori pubblici di cui all'art. 3 comma 18, della legge 350/2003, ha inserito la possibilità, per le annualità 2021 e 2022, di utilizzare il contributo per tutte le voci del quadro economico che prevedono contratti stipulati nell'anno di concessione del contributo, a differenza di quanto era previsto prima della modifica, ossia il finanziamento oltre alle spese per l'affidamento dei lavori, delle sole spese per la progettazione e direzione lavori.

I contratti del quadro economico stipulati nell'anno di concessione devono essere identificati dal codice identificativo di gara (CIG) escludendo per gli anni 2021 e 2022 la possibilità di ricorrere all'acquisizione di codici identificativi di gara semplificati (Smart CIG).

Per quanto riguarda gli interventi su strade comunali, previsti per l'anno 2021 e 2022, è stato soppresso l'obbligo del cofinanziamento alla spesa a carico del comune.

Viene inoltre modificato il termine per la stipula del contratto di affidamento dei lavori, il quale, laddove era previsto che si procedeva a revoca nel caso in cui il contratto non fosse stipulato entro 5 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, dal 2021 è ridotto a 4 mesi.

In ultimo viene prorogato il termine per l'effettuazione dei pagamenti o per la sussistenza dell'esigibilità, al 30 giugno 2021 e non al 31 dicembre 2020, in riferimento al contributo concesso nel 2020, al fine di evitare revoche dovute al maggior tempo che può essere risultato necessario alla realizzazione dei lavori e delle opere in conseguenza della situazione di emergenza sanitaria.

2. La disciplina di dettaglio approvata dalla Giunta regionale

In attuazione del comma 12 dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011, la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 26 del 20 gennaio 2020 e successive integrazioni, le disposizioni di attuazione del finanziamento straordinario ai piccoli comuni per l'annualità 2020 e con deliberazione n. 50 del 1 febbraio 2021 le nuove disposizioni di attuazione per le annualità 2021 e 2022 a seguito della modifica del medesimo art. 82 bis.

2.1. Il procedimento di concessione dei contributi dell'anno 2020

La deliberazione di Giunta regionale n. 50 del 20 gennaio 2020 si compone dell'allegato A) nel quale sono disciplinate le disposizioni di attuazione dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011 e l'allegato B) in cui sono ripartiti gli importi concedibili negli anni 2020-2021- 2022 a ciascuno dei comuni beneficiari.

Principalmente la deliberazione elenca i casi di inammissibilità del contributo o delle spese e in particolare:

- a) qualora la domanda sia presentata oltre i termini previsti;
- b) se la domanda è priva della sottoscrizione del sindaco o componente della Giunta comunale o dal segretario comunale o dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune;
- c) se la documentazione a corredo della domanda è incompleta;
- d) se il contributo che può essere concesso sia inferiore alla spesa lorda stimata per l'intervento al netto della eventuale compartecipazione del comune.

Inoltre prevede l'inammissibilità di alcune spese in particolare:

- a) spese di progettazione se i relativi contratti siano stipulati prima dell'anno di concessione del contributo;
- b) spese relative alla progettazione o direzione lavori affidate al personale del comune.

Per quanto riguarda il termine per la presentazione della domanda di contributo, la deliberazione in oggetto aveva previsto la scadenza del 28 febbraio per l'anno 2020, del 1 marzo per l'anno 2021 e 28 febbraio per il 2022.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 17 febbraio 2020, il termine di presentazione della domanda per l'anno 2020 è stato prorogato al 31 marzo 2020, considerato che con decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019 è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art. 151 del Tuel e che i comuni beneficiari del contributo, in assenza dell'approvazione del bilancio di previsione non possono indicare, in fase di domanda, l'eventuale valore della compartecipazione alla spesa per l'intervento a carico del bilancio comunale.

Con deliberazione di Giunta n. 367 del 23 marzo 2020, il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2020 in analogia al differimento ulteriore del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022. Possono presentare domanda entro i nuovi termini oltre ai comuni che non hanno presentato domanda entro il termine del 28 febbraio 2020, anche quelli che pur avendo presentato domanda, hanno ricevuto la comunicazione di inammissibilità di tutti o parte degli interventi.

La domanda oltre a dover essere presentata nei termini suindicati, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritta dal sindaco o componente della giunta o dal segretario comunale o dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune e deve essere indicato :

- a) il codice unico del progetto (CUP) con la corrispondente descrizione dell'intervento o interventi che s'intendono realizzare e che devono essere conclusi entro il 31 dicembre dell'anno di concessione;
- b) la spesa lorda stimata sia per l'affidamento dei lavori che, qualora richiesti, anche per l'incarico di progettazione e direzione lavori;

- c) il valore dell'eventuale compartecipazione alla spesa a carico del bilancio comunale;
- d) per i casi di interventi su strade comunali per somma urgenza, deve essere indicata la data del verbale di somma urgenza, la somma lorda prevista e la data dell'evento;
- e) il responsabile unico del procedimento (RUP);
- f) l'ente responsabile della gestione associata e il RUP dell'ente medesimo, se il comune dichiara che l'intervento è realizzato in forma associata.

Per ogni singolo intervento devono essere allegate:

- a) l'attestazione della insussistenza di altri finanziamenti pubblici o privati per la realizzazione e l'eventuale stanziamento iscritto in bilancio a carico del comune e deve essere sottoscritta dal responsabile economico finanziario del comune e dall'organo di revisione contabile;
- b) la dichiarazione del RUP che l'intervento è riconducibile alla tipologia di investimento di cui all'articolo 3 della L. 350/2003 e l'insussistenza di contratti di affidamento dei lavori sottoscritti in anni precedenti alla domanda;
- c) la sottoscrizione del RUP che le spese di progettazione e direzione saranno oggetto di specifici contratti di affidamento e che non sono stati stipulati in anni precedenti alla domanda.

Scaduto il termine per la presentazione della domanda, l'ufficio regionale competente, provvede alla verifica delle condizioni di ammissibilità del contributo e nel caso manchi la sottoscrizione da parte dei soggetti legittimati o la documentazione a corredo della domanda è incompleta, viene assegnato un termine non superiore a 5 giorni affinché il comune possa inviare documenti integrativi per sanare l'irregolarità. Scaduto il termine concesso dalla struttura regionale senza che il comune abbia inviato elementi integrativi o se questi non risultano idonei a sanare le irregolarità, la domanda non è ammissibile.

Se invece la domanda viene trasmessa oltre i termini oppure il contributo concedibile risulta inferiore alla spesa lorda stimata per l'intervento al netto della eventuale compartecipazione, la inammissibilità non può essere sanata.

Se sussistono le condizioni e i requisiti previsti dalla legge e dalla presente deliberazione, la struttura regionale provvede alla concessione del contributo entro quaranta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande o nel caso di attività istruttorie per la richiesta di integrazioni, il termine è di quindici giorni successivi alla scadenza del termine concesso ai comuni.

Per quanto riguarda la liquidazione del contributo, il RUP deve richiedere alla struttura regionale, entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo, la liquidazione del 50% del valore lordo dell'intervento risultante dai contratti stipulati, al netto dell'eventuale compartecipazione da parte del comune e comunque non superiore al 50% della somma concessa.

Per ogni singolo intervento, ai fini della liquidazione, il RUP deve trasmettere:

1. il codice identificativo di gara (CIG);
2. la data di stipulazione del contratto di affidamento lavori e se richiesti dei contratti di progettazione e direzione lavori
3. dichiarazione dell'assolvimento degli obblighi informativi di cui al comma 8 dell'articolo 82 bis della lr. 68/2011 e i dati risultano verificabili dalle banche dati;

4. la dichiarazione che alla data della richiesta di liquidazione il comune non risulta beneficiario di altri finanziamenti pubblici o provati per la realizzazione dell'intervento.

La struttura regionale competente ricevuta la richiesta di liquidazione, entro quaranta giorni, oltre alla verifica della completezza, provvede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi informativi tramite il Settore Contratti- Osservatorio regionale contratti pubblici e se vi è corrispondenza tra quanto richiesto e i dati risultanti dalle banche dati, procede alla liquidazione.

Qualora invece non ci sia corrispondenza di dati, la struttura regionale chiede chiarimenti o integrazioni al comune che devono essere inviate entro 5 giorni dalla richiesta, e in mancanza si avvia il procedimento di revoca.

Entro il 10 gennaio dell'anno successivo alla data di concessione, il RUP effettua la richiesta di liquidazione della somma residua del contributo indicando i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020 e la dichiarazione dell'assolvimento degli obblighi informativi.

Qualora non abbia effettuato in tutto o in parte i pagamenti, il RUP deve inviare la comunicazione delle spese esigibili al 31/12, indicando gli estremi degli atti con i quali sono state approvate le spese medesime come ad esempio il certificato di collaudo o di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, le fatture emesse a seguito di approvazione degli stati di avanzamento dei lavori, le fatture relative ai contratti di progettazione e direzione lavori.

La struttura regionale ricevuta la richiesta di liquidazione provvede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi informativi tramite il Settore contratti- Osservatorio regionale dei contratti pubblici e se vi è corrispondenza tra la richiesta di liquidazione e i dati risultanti in banca dati, entro quaranta giorni provvede alla liquidazione al comune nei limiti dell'ulteriore 50% della somma già corrisposta.

Qualora non vi sia corrispondenza tra la richiesta e i dati risultanti dalle banche dati, la struttura regionale provvede a richiedere chiarimenti o integrazioni che devono essere resi entro 5 giorni dalla richiesta. A seguito dei chiarimenti o integrazioni da parte del comune, se la somma per i quali è richiesta la liquidazione è superiore a quanto risultante dalla banca dati, si provvede a liquidare solo il restante 50% della somma già liquidata. Qualora non c'è corrispondenza tra le spese esigibili e i pagamenti, la liquidazione non può essere effettuata e la richiesta vale come comunicazione delle spese esigibili.

Qualora i pagamenti e spese esigibili al 31 dicembre, risultano inferiori a quanto richiesto, la struttura regionale provvede alla revoca delle somme non dichiarate esigibili.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di concessione, il RUP deve richiedere la somma residua indicando tutti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre e quelli effettuati successivamente sulle spese esigibili dichiarate. La struttura regionale competente dopo aver verificato l'assolvimento degli obblighi informativi, provvede alla liquidazione della somma residua.

In mancanza della richiesta di liquidazione o della comunicazione delle spese esigibili ovvero dei pagamenti effettuati sulle spese esigibili dichiarate al 31/12, la struttura regionale competente provvede entro 30 giorni, alla revoca del contributo concesso o già in parte liquidato.

Per quanto riguarda la liquidazione del contributo richiesto su più annualità il procedimento è uguale a quanto descritto per la liquidazione di una sola annualità, mentre per le annualità

successive è liquidato sulla base dei pagamenti effettuati semestralmente per ogni singola annualità o comunque della sussistenza entro il medesimo periodo di spese esigibili.

Il RUP può chiedere alla struttura regionale dal 1 luglio al 31 agosto la liquidazione dei pagamenti già effettuati dal comune a valere sul primo semestre trasmettendo i pagamenti effettuati nel primo semestre e la dichiarazione dell'assolvimento degli obblighi informativi.

Entro quaranta giorni la struttura regionale provvede a verificare l'assolvimento degli obblighi e se vi è corrispondenza, provvede alla liquidazione della parte del contributo dell'annualità pari ai pagamenti effettuati, oppure può chiedere integrazioni e chiarimenti da rendere entro 5 giorni dalla richiesta. Se la non corrispondenza permane, la struttura liquida la somma che risulta dalla banca dati.

Nell'ultimo anno per il quale è stato concesso il contributo, il RUP può richiedere in ogni momento la liquidazione della somma residua del contributo corrispondente ai pagamenti effettuati per l'ultima annualità a seguito della conclusione dell'intervento.

La revoca del contributo può avvenire sia nei casi indicati dal comma 10 dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011, sia quelli previsti dalla deliberazione 26/2020 ossia:

1. qualora il contratto di affidamento non sia stato stipulato entro 5¹¹ mesi dalla data del decreto di concessione
2. per interventi da concludersi entro l'anno di concessione, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell'anno di concessione o divenuta esigibile entro la medesima data;
3. nel caso di interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento o divenuta esigibile entro la medesima data.
4. per mancanza della richiesta di liquidazione dovendosi ritenere non sottoscritti nei termini i relativi contratti;
5. per mancanza della richiesta di liquidazione della somma residua o della comunicazione delle spese esigibili ovvero dei pagamenti effettuati sulle spese esigibili dichiarate.

Prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna al comune un termine non inferiore a 15 giorni per l'invio della documentazione o degli elementi necessari ad evitare la revoca. Se suddetti elementi non sono trasmessi o trasmessi oltre il termine assegnato o non sono sufficienti, la struttura regionale provvede entro 60 giorni successivi a adottare il provvedimento di revoca dei contributi.

Ricordiamo che in presenza delle varie proroghe concesse per la presentazione della domanda di concessione del contributo e in considerazione delle problematiche derivanti dall'emergenza sanitaria, con deliberazione di Giunta n. 861 del 13 luglio 2020, è stato rideterminato al 16 novembre 2020 il termine per la stipula dei contratti di affidamento lavori, progettazione e direzione lavori.

Inoltre che con la modifica dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011 avvenuta con la l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, per il contributo concesso nel 2020, viene prorogato il termine per l'effettuazione dei pagamenti o per la sussistenza dell'esigibilità al 30 giugno 2021, al fine di evitare revoche dovute al maggior tempo che può essere risultato necessario alla realizzazione dei lavori e delle opere in conseguenza della situazione di emergenza sanitaria.

11 Tale termine è stato con deliberazione di Giunta n. 861 del 13 luglio 2020, rideterminato al 16 novembre 2020.

2.2. Importi dei contributi concedibili negli anni 2020-2021-2022 a ciascuno comune.

L'allegato B) alla deliberazione di Giunta n. 26 del 20 gennaio 2020 indica gli importi dei contributi concedibili negli anni 2020- 2021- 2022 a ciascuno dei comuni , calcolati in conformità a quanto previsto dall'articolo 82 bis , comma 1, della l.r. 68/201:

DATI GENERALI						CONTRIBUTO 2020			CONTRIBUTO 2021			CONTRIBUTO 2022			Totale contributi del triennio	
		Punteggio indicatore unitario disagio	Popolazione residente Censimento 2011	Maggiorazione del 20% - Aree Interne	Punteggio indicatore unitario disagio con maggiorazione	(a)	(b)	c= (a)+(b)	(a)	(b)	c= (a)+(b)	(a)	(b)	c= (a)+(b)	2020-2022	
						Somma minima	Calcolo contributi 2020 su base IUD con maggiorazione	Totale contributo 2020	Somma minima	Calcolo contributi 2021 su base IUD con maggiorazione	Totale contributo 2021	Somma minima	Calcolo contributi 2022 su base IUD con maggiorazione	Totale contributo 2022		
Provincia	COMUNE															
1	MS	ZERI	111	1.201	20%	133,20	30.000,00	40.253,39	70.253,39	30.000,00	28.517,71	58.517,71	30.000,00	40.253,39	70.253,39	199.024,49
2	LU	SILLANO GIUCUGNANO	105	1.150	20%	126,00	30.000,00	38.077,53	68.077,53	30.000,00	26.976,21	56.976,21	30.000,00	38.077,53	68.077,53	193.131,27
3	LU	VAGLI SOTTO	104	991	20%	124,80	30.000,00	37.714,89	67.714,89	30.000,00	26.719,30	56.719,30	30.000,00	37.714,89	67.714,89	192.149,08
4	PT	SAMBUCA PISTOIESE	103	1.680	20%	123,60	30.000,00	37.352,25	67.352,25	30.000,00	26.462,38	56.462,38	30.000,00	37.352,25	67.352,25	191.166,88
5	LU	CAREGGINE	103	584	20%	123,60	30.000,00	37.352,25	67.352,25	30.000,00	26.462,38	56.462,38	30.000,00	37.352,25	67.352,25	191.166,88
6	MS	COMANO	102	755	20%	122,40	30.000,00	36.989,60	66.989,60	30.000,00	26.205,46	56.205,46	30.000,00	36.989,60	66.989,60	190.184,66
7	FI	SAN GODENZO	100	1.231	20%	120,00	30.000,00	36.264,32	66.264,32	30.000,00	25.691,63	55.691,63	30.000,00	36.264,32	66.264,32	188.220,27
8	LU	MOLAZZANA	100	1.127	20%	120,00	30.000,00	36.264,32	66.264,32	30.000,00	25.691,63	55.691,63	30.000,00	36.264,32	66.264,32	188.220,27
9	LU	FOSCIANDORA	100	621	20%	120,00	30.000,00	36.264,32	66.264,32	30.000,00	25.691,63	55.691,63	30.000,00	36.264,32	66.264,32	188.220,27
10	LU	MINUCCIANO	100	2.221	20%	120,00	30.000,00	36.264,32	66.264,32	30.000,00	25.691,63	55.691,63	30.000,00	36.264,32	66.264,32	188.220,27
11	GR	CASTELL'AZZARA	99	1.601	20%	118,80	30.000,00	35.901,67	65.901,67	30.000,00	25.434,71	55.434,71	30.000,00	35.901,67	65.901,67	187.238,05
12	MS	BAGNONE	99	1.926	20%	118,80	30.000,00	35.901,67	65.901,67	30.000,00	25.434,71	55.434,71	30.000,00	35.901,67	65.901,67	187.238,05
13	LU	VILLA COLLEMANDINA	99	1.363	20%	118,80	30.000,00	35.901,67	65.901,67	30.000,00	25.434,71	55.434,71	30.000,00	35.901,67	65.901,67	187.238,05
14	AR	TALLA	98	1.130	20%	117,60	30.000,00	35.539,03	65.539,03	30.000,00	25.177,80	55.177,80	30.000,00	35.539,03	65.539,03	186.255,86
15	LU	FABBRICHE DI VERGEMOLI	98	820	20%	117,60	30.000,00	35.539,03	65.539,03	30.000,00	25.177,80	55.177,80	30.000,00	35.539,03	65.539,03	186.255,86
16	MS	CASOLA IN LUNIGIANA	98	1.003	20%	117,60	30.000,00	35.539,03	65.539,03	30.000,00	25.177,80	55.177,80	30.000,00	35.539,03	65.539,03	186.255,86
17	LU	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	97	1.860	20%	116,40	30.000,00	35.176,39	65.176,39	30.000,00	24.920,88	54.920,88	30.000,00	35.176,39	65.176,39	185.273,66
18	AR	BADIA TEDALDA	97	1.091	20%	116,40	30.000,00	35.176,39	65.176,39	30.000,00	24.920,88	54.920,88	30.000,00	35.176,39	65.176,39	185.273,66
19	GR	ROCCALBEGNA	96	1.099	20%	115,20	30.000,00	34.813,74	64.813,74	30.000,00	24.663,96	54.663,96	30.000,00	34.813,74	64.813,74	184.291,44
20	GR	MONTIERI	96	1.147	20%	115,20	30.000,00	34.813,74	64.813,74	30.000,00	24.663,96	54.663,96	30.000,00	34.813,74	64.813,74	184.291,44
21	AR	SESTINO	96	1.421	20%	115,20	30.000,00	34.813,74	64.813,74	30.000,00	24.663,96	54.663,96	30.000,00	34.813,74	64.813,74	184.291,44
22	AR	MONTEMIGNAIO	96	576	20%	115,20	30.000,00	34.813,74	64.813,74	30.000,00	24.663,96	54.663,96	30.000,00	34.813,74	64.813,74	184.291,44
23	FI	PALAZZUOLO SUL SENIO	95	1.188	20%	114,00	30.000,00	34.451,10	64.451,10	30.000,00	24.407,05	54.407,05	30.000,00	34.451,10	64.451,10	183.309,25
24	MS	FILATTIERA	94	2.361	20%	112,80	30.000,00	34.088,46	64.088,46	30.000,00	24.150,13	54.150,13	30.000,00	34.088,46	64.088,46	182.327,05
25	LU	CAMPORGIANO	93	2.285	20%	111,60	30.000,00	33.725,81	63.725,81	30.000,00	23.893,22	53.893,22	30.000,00	33.725,81	63.725,81	181.344,84
26	MS	TRESANA	93	2.085	20%	111,60	30.000,00	33.725,81	63.725,81	30.000,00	23.893,22	53.893,22	30.000,00	33.725,81	63.725,81	181.344,84
27	AR	CAPRESE MICHELANGELO	93	1.516	20%	111,60	30.000,00	33.725,81	63.725,81	30.000,00	23.893,22	53.893,22	30.000,00	33.725,81	63.725,81	181.344,84
28	LU	STAZZEMA	93	3.318		93,00	30.000,00	28.104,85	58.104,85	30.000,00	19.911,01	49.911,01	30.000,00	28.104,85	58.104,85	166.120,71
29	PI	CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA	93	2.290	20%	111,60	30.000,00	33.725,81	63.725,81	30.000,00	23.893,22	53.893,22	30.000,00	33.725,81	63.725,81	181.344,84
30	MS	MULAZZO	92	2.566	20%	110,40	30.000,00	33.363,17	63.363,17	30.000,00	23.636,30	53.636,30	30.000,00	33.363,17	63.363,17	180.362,64
31	PI	MONTECATINI VAL DI CECINA	91	1.820	20%	109,20	30.000,00	33.000,53	63.000,53	30.000,00	23.379,38	53.379,38	30.000,00	33.000,53	63.000,53	179.380,44
32	GR	SEMPRONIANO	91	1.144	20%	109,20	30.000,00	33.000,53	63.000,53	30.000,00	23.379,38	53.379,38	30.000,00	33.000,53	63.000,53	179.380,44
33	LU	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	91	1.459	20%	109,20	30.000,00	33.000,53	63.000,53	30.000,00	23.379,38	53.379,38	30.000,00	33.000,53	63.000,53	179.380,44
34	AR	CHITIGNANO	90	933	20%	108,00	30.000,00	32.637,89	62.637,89	30.000,00	23.122,47	53.122,47	30.000,00	32.637,89	62.637,89	178.398,25
35	PI	CHIANNI	90	1.457		90,00	30.000,00	27.198,24	57.198,24	30.000,00	19.268,72	49.268,72	30.000,00	27.198,24	57.198,24	163.665,20
36	PI	MONTEVERDI MARITTIMO	90	778	20%	108,00	30.000,00	32.637,89	62.637,89	30.000,00	23.122,47	53.122,47	30.000,00	32.637,89	62.637,89	178.398,25
37	GR	SEGGIANO	90	1.004	20%	108,00	30.000,00	32.637,89	62.637,89	30.000,00	23.122,47	53.122,47	30.000,00	32.637,89	62.637,89	178.398,25
38	SI	CASTIGLIONE D'ORCIA	89	2.453	20%	106,80	30.000,00	32.275,24	62.275,24	30.000,00	22.865,55	52.865,55	30.000,00	32.275,24	62.275,24	177.416,03
39	LU	PIAZZA AL SERCHIO	89	2.458	20%	106,80	30.000,00	32.275,24	62.275,24	30.000,00	22.865,55	52.865,55	30.000,00	32.275,24	62.275,24	177.416,03
40	GR	CINIGIANO	89	2.662	20%	106,80	30.000,00	32.275,24	62.275,24	30.000,00	22.865,55	52.865,55	30.000,00	32.275,24	62.275,24	177.416,03

DATI GENERALI							CONTRIBUTO 2020			CONTRIBUTO 2021			CONTRIBUTO 2022			Totale contributi del triennio
			Punteggio indicatore unitario disagio	Popolazione residente Censimento 2011	Maggiorazione del 20% - Aree Interne	Punteggio indicatore unitario disagio con maggiorazione	(a)	(b)	c=(a)+(b)	(a)	(b)	c=(a)+(b)	(a)	(b)	c=(a)+(b)	2020-2022
Provincia	COMUNE						Somma minima	Calcolo contributi 2020 su base IUD con maggiorazione	Totale contributo 2020	Somma minima	Calcolo contributi 2021 su base IUD con maggiorazione	Totale contributo 2021	Somma minima	Calcolo contributi 2022 su base IUD con maggiorazione	Totale contributo 2022	
41	LI	SASSETTA	89	533		89,00	30.000,00	26.896,04	56.896,04	30.000,00	19.054,63	49.054,63	30.000,00	26.896,04	56.896,04	162.846,71
42	GR	SANTA FIORA	89	2.702	20%	106,80	30.000,00	32.275,24	62.275,24	30.000,00	22.865,55	52.865,55	30.000,00	32.275,24	62.275,24	177.416,03
43	SI	RADICOFANI	88	1.151	20%	105,60	30.000,00	31.912,60	61.912,60	30.000,00	22.608,63	52.608,63	30.000,00	31.912,60	61.912,60	176.433,83
44	FI	MARRADI	88	3.257	20%	105,60	30.000,00	31.912,60	61.912,60	30.000,00	22.608,63	52.608,63	30.000,00	31.912,60	61.912,60	176.433,83
45	GR	MONTEROTONDO MARITTIMO	88	1.414	20%	105,60	30.000,00	31.912,60	61.912,60	30.000,00	22.608,63	52.608,63	30.000,00	31.912,60	61.912,60	176.433,83
46	SI	MONTICIANO	87	1.505	20%	104,40	30.000,00	31.549,96	61.549,96	30.000,00	22.351,72	52.351,72	30.000,00	31.549,96	61.549,96	175.451,64
47	SI	CHIUSDINO	87	1.877	20%	104,40	30.000,00	31.549,96	61.549,96	30.000,00	22.351,72	52.351,72	30.000,00	31.549,96	61.549,96	175.451,64
48	PT	ABETONE CUTIGLIANO	87	2.248	20%	104,40	30.000,00	31.549,96	61.549,96	30.000,00	22.351,72	52.351,72	30.000,00	31.549,96	61.549,96	175.451,64
49	SI	CETONA	87	2.845	20%	104,40	30.000,00	31.549,96	61.549,96	30.000,00	22.351,72	52.351,72	30.000,00	31.549,96	61.549,96	175.451,64
50	AR	CASTEL SAN NICCOLO'	87	2.739	20%	104,40	30.000,00	31.549,96	61.549,96	30.000,00	22.351,72	52.351,72	30.000,00	31.549,96	61.549,96	175.451,64
51	AR	CHIUSI DELLA VERNA	86	2.058	20%	103,20	30.000,00	31.187,31	61.187,31	30.000,00	22.094,80	52.094,80	30.000,00	31.187,31	61.187,31	174.469,42
52	SI	SAN CASCIANO DEI BAGNI	86	1.637	20%	103,20	30.000,00	31.187,31	61.187,31	30.000,00	22.094,80	52.094,80	30.000,00	31.187,31	61.187,31	174.469,42
53	GR	CAMPAGNATICO	86	2.498	20%	103,20	30.000,00	31.187,31	61.187,31	30.000,00	22.094,80	52.094,80	30.000,00	31.187,31	61.187,31	174.469,42
54	LU	VILLA BASILICA	86	1.700		86,00	30.000,00	25.989,43	55.989,43	30.000,00	18.412,33	48.412,33	30.000,00	25.989,43	55.989,43	160.391,19
55	AR	ORTIGNANO RAGGIOLO	86	878	20%	103,20	30.000,00	31.187,31	61.187,31	30.000,00	22.094,80	52.094,80	30.000,00	31.187,31	61.187,31	174.469,42
56	FI	FIRENZUOLA	86	4.828	20%	103,20	30.000,00	31.187,31	61.187,31	30.000,00	22.094,80	52.094,80	30.000,00	31.187,31	61.187,31	174.469,42
57	SI	TREQUANDA	85	1.339	20%	102,00	30.000,00	30.824,67	60.824,67	30.000,00	21.837,89	51.837,89	30.000,00	30.824,67	60.824,67	173.487,23
58	FI	LONDA	85	1.827	20%	102,00	30.000,00	30.824,67	60.824,67	30.000,00	21.837,89	51.837,89	30.000,00	30.824,67	60.824,67	173.487,23
59	GR	SORANO	85	3.596	20%	102,00	30.000,00	30.824,67	60.824,67	30.000,00	21.837,89	51.837,89	30.000,00	30.824,67	60.824,67	173.487,23
60	LI	CAPRAIA ISOLA	85	394		85,00	30.000,00	25.687,22	55.687,22	30.000,00	18.198,24	48.198,24	30.000,00	25.687,22	55.687,22	159.572,68
61	PI	SANTA LUCE	85	1.737		85,00	30.000,00	25.687,22	55.687,22	30.000,00	18.198,24	48.198,24	30.000,00	25.687,22	55.687,22	159.572,68
62	LU	PESCAGLIA	84	3.645	20%	100,80	30.000,00	30.462,03	60.462,03	30.000,00	21.580,97	51.580,97	30.000,00	30.462,03	60.462,03	172.505,03
63	PT	MARLIANA	84	3.201	20%	100,80	30.000,00	30.462,03	60.462,03	30.000,00	21.580,97	51.580,97	30.000,00	30.462,03	60.462,03	172.505,03
64	SI	GAIOLE IN CHIANTI	84	2.758		84,00	30.000,00	25.385,02	55.385,02	30.000,00	17.984,14	47.984,14	30.000,00	25.385,02	55.385,02	158.754,18
65	GR	SCANSANO	84	4.534	20%	100,80	30.000,00	30.462,03	60.462,03	30.000,00	21.580,97	51.580,97	30.000,00	30.462,03	60.462,03	172.505,03
66	LU	PIEVE FOSCIANA	84	2.418	20%	100,80	30.000,00	30.462,03	60.462,03	30.000,00	21.580,97	51.580,97	30.000,00	30.462,03	60.462,03	172.505,03
67	PI	RIPARBELLA	83	1.631		83,00	30.000,00	25.082,82	55.082,82	30.000,00	17.770,04	47.770,04	30.000,00	25.082,82	55.082,82	157.935,68
68	GR	MAGLIANO IN TOSCANA	83	3.633		83,00	30.000,00	25.082,82	55.082,82	30.000,00	17.770,04	47.770,04	30.000,00	25.082,82	55.082,82	157.935,68
69	MS	PODENZANA	83	2.142	20%	99,60	30.000,00	30.099,38	60.099,38	30.000,00	21.324,05	51.324,05	30.000,00	30.099,38	60.099,38	171.522,81
70	PI	GUARDISTALLO	83	1.254		83,00	30.000,00	25.082,82	55.082,82	30.000,00	17.770,04	47.770,04	30.000,00	25.082,82	55.082,82	157.935,68
71	AR	PIEVE SANTO STEFANO	83	3.190	20%	99,60	30.000,00	30.099,38	60.099,38	30.000,00	21.324,05	51.324,05	30.000,00	30.099,38	60.099,38	171.522,81

DATI GENERALI				CONTRIBUTO 2020			CONTRIBUTO 2021			CONTRIBUTO 2022			Totale contributi del triennio			
Codice	Provincia	COMUNE	Punteggio indicatore unitario disagio	Popolazione residente Censimento 2011	Maggiorazione del 20% - Aree Interne	Punteggio indicatore unitario disagio con maggiorazione	(a)	(b)	c=(a)+(b)	(a)	(b)	c=(a)+(b)	(a)	(b)	c=(a)+(b)	2020-2022
							Somma minima	Calcolo contributi 2020 su base IUD con maggiorazione	Totale contributo 2020	Somma minima	Calcolo contributi 2021 su base IUD con maggiorazione	Totale contributo 2021	Somma minima	Calcolo contributi 2022 su base IUD con maggiorazione	Totale contributo 2022	
72	MS	FOSDINOVO	83	4.971	20%	99,60	30.000,00	30.099,38	60.099,38	30.000,00	21.324,05	51.324,05	30.000,00	30.099,38	60.099,38	171.522,81
73	PO	CANTAGALLO	83	3.102	20%	99,60	30.000,00	30.099,38	60.099,38	30.000,00	21.324,05	51.324,05	30.000,00	30.099,38	60.099,38	171.522,81
74	SI	MURLO	82	2.388	20%	98,40	30.000,00	29.736,74	59.736,74	30.000,00	21.067,14	51.067,14	30.000,00	29.736,74	59.736,74	170.540,62
75	AR	MONTERCHI	81	1.822	20%	97,20	30.000,00	29.374,10	59.374,10	30.000,00	20.810,22	50.810,22	30.000,00	29.374,10	59.374,10	169.558,42
76	GR	CIVITELLA PAGANICO	81	3.136	20%	97,20	30.000,00	29.374,10	59.374,10	30.000,00	20.810,22	50.810,22	30.000,00	29.374,10	59.374,10	169.558,42
77	GR	ARCIDOSSO	81	4.313	20%	97,20	30.000,00	29.374,10	59.374,10	30.000,00	20.810,22	50.810,22	30.000,00	29.374,10	59.374,10	169.558,42
78	MS	LICCIANA NARDI	80	4.955	20%	96,00	30.000,00	29.011,45	59.011,45	30.000,00	20.553,30	50.553,30	30.000,00	29.011,45	59.011,45	168.576,20
79	AR	CASTEL FOCOGNANO	80	3.239	20%	96,00	30.000,00	29.011,45	59.011,45	30.000,00	20.553,30	50.553,30	30.000,00	29.011,45	59.011,45	168.576,20
80	PI	ORCIANO PISANO	79	635		79,00	30.000,00	23.874,01	53.874,01	30.000,00	16.913,66	46.913,66	30.000,00	23.874,01	53.874,01	154.661,68
81	SI	SARTEANO	78	4.741	20%	93,60	30.000,00	28.286,17	58.286,17	30.000,00	20.039,47	50.039,47	30.000,00	28.286,17	58.286,17	166.611,81
82	SI	RADICONDOLI	78	931	20%	93,60	30.000,00	28.286,17	58.286,17	30.000,00	20.039,47	50.039,47	30.000,00	28.286,17	58.286,17	166.611,81
83	LU	GALLICANO	77	3.882	20%	92,40	30.000,00	27.923,52	57.923,52	30.000,00	19.782,56	49.782,56	30.000,00	27.923,52	57.923,52	165.629,60
84	SI	RADDA IN CHIANTI	77	1.693		77,00	30.000,00	23.269,60	53.269,60	30.000,00	16.485,46	46.485,46	30.000,00	23.269,60	53.269,60	153.024,66
85	PI	CASALE MARITTIMO	76	1.084		76,00	30.000,00	22.967,40	52.967,40	30.000,00	16.271,37	46.271,37	30.000,00	22.967,40	52.967,40	152.206,17
86	PI	PALAIA	76	4.572		76,00	30.000,00	22.967,40	52.967,40	30.000,00	16.271,37	46.271,37	30.000,00	22.967,40	52.967,40	152.206,17
87	GR	PITIGLIANO	76	3.870	20%	91,20	30.000,00	27.560,88	57.560,88	30.000,00	19.525,64	49.525,64	30.000,00	27.560,88	57.560,88	164.647,40
88	LI	SUVERETO	76	3.142		76,00	30.000,00	22.967,40	52.967,40	30.000,00	16.271,37	46.271,37	30.000,00	22.967,40	52.967,40	152.206,17
89	AR	CASTIGLION FIBOCCHI	76	2.218		76,00	30.000,00	22.967,40	52.967,40	30.000,00	16.271,37	46.271,37	30.000,00	22.967,40	52.967,40	152.206,17
90	PI	CASTELLINA MARITTIMA	75	1.985		75,00	30.000,00	22.665,20	52.665,20	30.000,00	16.057,27	46.057,27	30.000,00	22.665,20	52.665,20	151.387,67
91	SI	PIANCASTAGNAIO	75	4.176	20%	90,00	30.000,00	27.198,24	57.198,24	30.000,00	19.268,72	49.268,72	30.000,00	27.198,24	57.198,24	163.665,20
92	PI	LAJATICO	74	1.376		74,00	30.000,00	22.363,00	52.363,00	30.000,00	15.843,17	45.843,17	30.000,00	22.363,00	52.363,00	150.569,17
93	LI	MARCIANA	74	2.208		74,00	30.000,00	22.363,00	52.363,00	30.000,00	15.843,17	45.843,17	30.000,00	22.363,00	52.363,00	150.569,17
94	SI	BUONCONVENTO	74	3.182		74,00	30.000,00	22.363,00	52.363,00	30.000,00	15.843,17	45.843,17	30.000,00	22.363,00	52.363,00	150.569,17
95	SI	CASTELLINA IN CHIANTI	73	2.863		73,00	30.000,00	22.060,79	52.060,79	30.000,00	15.629,07	45.629,07	30.000,00	22.060,79	52.060,79	149.750,65
96	FI	MONTAIONE	73	3.776		73,00	30.000,00	22.060,79	52.060,79	30.000,00	15.629,07	45.629,07	30.000,00	22.060,79	52.060,79	149.750,65
97	GR	CAPALBIO	73	4.066		73,00	30.000,00	22.060,79	52.060,79	30.000,00	15.629,07	45.629,07	30.000,00	22.060,79	52.060,79	149.750,65
98	SI	PIENZA	72	2.141		72,00	30.000,00	21.758,59	51.758,59	30.000,00	15.414,98	45.414,98	30.000,00	21.758,59	51.758,59	148.932,16
99	PI	TERRICCIOLA	72	4.511		72,00	30.000,00	21.758,59	51.758,59	30.000,00	15.414,98	45.414,98	30.000,00	21.758,59	51.758,59	148.932,16
100	FI	GAMBASSI TERME	72	4.900		72,00	30.000,00	21.758,59	51.758,59	30.000,00	15.414,98	45.414,98	30.000,00	21.758,59	51.758,59	148.932,16

DATI GENERALI						CONTRIBUTO 2020			CONTRIBUTO 2021			CONTRIBUTO 2022			Totale contributi del triennio	
	Provincia	COMUNE	Punteggio indicatore unitario disagio	Popolazione residente Censimento 2011	Maggiorazione del 20% - Aree Interne	Punteggio indicatore unitario disagio con maggiorazione	(a)	(b)	c= (a)+(b)	(a)	(b)	c= (a)+(b)	(a)	(b)	c= (a)+(b)	2020-2022
							Somma minima	Calcolo contributi 2020 su base IUD con maggiorazione	Totale contributo 2020	Somma minima	Calcolo contributi 2021 su base IUD con maggiorazione	Totale contributo 2021	Somma minima	Calcolo contributi 2022 su base IUD con maggiorazione	Totale contributo 2022	
101	SI	CASOLE D'ELSA	71	3.886		71,00	30.000,00	21.456,39	51.456,39	30.000,00	15.200,88	45.200,88	30.000,00	21.456,39	51.456,39	148.113,66
102	GR	CASTEL DEL PIANO	71	4.671	20%	85,20	30.000,00	25.747,67	55.747,67	30.000,00	18.241,06	48.241,06	30.000,00	25.747,67	55.747,67	159.736,40
103	PI	PECCIOLI	71	4.939		71,00	30.000,00	21.456,39	51.456,39	30.000,00	15.200,88	45.200,88	30.000,00	21.456,39	51.456,39	148.113,66
104	MS	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	71	4.730	20%	85,20	30.000,00	25.747,67	55.747,67	30.000,00	18.241,06	48.241,06	30.000,00	25.747,67	55.747,67	159.736,40
105	GR	ISOLA DEL GIGLIO	71	1.418		71,00	30.000,00	21.456,39	51.456,39	30.000,00	15.200,88	45.200,88	30.000,00	21.456,39	51.456,39	148.113,66
106	SI	SAN QUIRICO D'ORCIA	71	2.680	20%	85,20	30.000,00	25.747,67	55.747,67	30.000,00	18.241,06	48.241,06	30.000,00	25.747,67	55.747,67	159.736,40
107	AR	LUCIGNANO	70	3.615		70,00	30.000,00	21.154,19	51.154,19	30.000,00	14.986,78	44.986,78	30.000,00	21.154,19	51.154,19	147.295,16
108	LI	RIO	68	3.405		68,00	30.000,00	20.549,78	50.549,78	30.000,00	14.558,59	44.558,59	30.000,00	20.549,78	50.549,78	145.658,15
109	PI	MONTECUDAIO	68	1.958		68,00	30.000,00	20.549,78	50.549,78	30.000,00	14.558,59	44.558,59	30.000,00	20.549,78	50.549,78	145.658,15
110	PI	FAUGLIA	67	3.592		67,00	30.000,00	20.247,58	50.247,58	30.000,00	14.344,49	44.344,49	30.000,00	20.247,58	50.247,58	144.839,65
111	LI	CAMPO NELL'ELBA	65	4.553		65,00	30.000,00	19.643,17	49.643,17	30.000,00	13.916,30	43.916,30	30.000,00	19.643,17	49.643,17	143.202,64
112	LU	MONTECARLO	64	4.454		64,00	30.000,00	19.340,97	49.340,97	30.000,00	13.702,20	43.702,20	30.000,00	19.340,97	49.340,97	142.384,14
113	LI	MARCIANA MARINA	64	1.946		64,00	30.000,00	19.340,97	49.340,97	30.000,00	13.702,20	43.702,20	30.000,00	19.340,97	49.340,97	142.384,14
114	LI	PORTO AZZURRO	64	3.826		64,00	30.000,00	19.340,97	49.340,97	30.000,00	13.702,20	43.702,20	30.000,00	19.340,97	49.340,97	142.384,14
115	LI	BIBBONA	59	3.209		59,00	30.000,00	17.829,96	47.829,96	30.000,00	12.631,72	42.631,72	30.000,00	17.829,96	47.829,96	138.291,64
116	AR	MARCIANO DELLA CHIANA	58	3.422		58,00	30.000,00	17.527,75	47.527,75	30.000,00	12.417,62	42.417,62	30.000,00	17.527,75	47.527,75	137.473,12
117	GR	SCARLINO	57	3.699	20%	68,40	30.000,00	20.670,66	50.670,66	30.000,00	14.644,23	44.644,23	30.000,00	20.670,66	50.670,66	145.985,55
118	LI	CAPOLIVERI	56	3.763		56,00	30.000,00	16.923,35	46.923,35	30.000,00	11.989,43	41.989,43	30.000,00	16.923,35	46.923,35	135.836,13
119	PT	CHIESINA UZZANESE	53	4.479		53,00	30.000,00	16.016,72	46.016,72	30.000,00	11.347,17	41.347,17	30.000,00	16.016,72	46.016,72	133.380,61
TOTALI							3.570.000,00	3.430.000,00	7.000.000,00	3.570.000,00	2.430.000,00	6.000.000,00	3.570.000,00	3.430.000,00	7.000.000,00	20.000.000,00

2.3 Anno 2020- Contributi concessi ai sensi dell'art. 82 bis l.r. 68/2011. Somme liquidate e somme revocate.

Nella tabella che segue sono indicati il contributo massimo concedibile per ogni comune, la descrizione dell'intervento, il contributo concesso nell'anno 2020 e quello effettivamente liquidato con le eventuali somme revocate.

Il contributo dell'art. 82 bis della l.r. 68/2011 relativo all'anno 2020 è stato concesso con :

1. decreto dirigenziale n. 5099 del 23 marzo 2020;
2. decreto dirigenziale n. 5898 del 21 aprile 2020;
3. decreto dirigenziale n. 8932 del 10 giugno 2020

Anno 2020 - Contributi concessi ai sensi dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011. Somme liquidate, somme revocate.

	Comune	Contributo Max Concedibile	Descrizione intervento	Contributo concesso	Totale somme liquidate	Somme revocate
1	ZERI	70.253,39	Adeguamento funzionale di una porzione del palazzo comunale	70.000,00	69.992,10	7,90
2	SILLANO GIUNCUGNANO	68.077,53	Ristrutturazione e riqualificazione urbanistica di beni immobili nel territorio del comune di Sillano Giuncugnano	68.077,53	66.544,83	1.532,70
3	VAGLI SOTTO	67.714,89	Lavori di ampliamento con costruzione nuovi loculi nel cimitero di Roggio	67.714,89	67.714,89	-
4	SAMBUCA PISTOIESE	67.352,25	Miglioramento energetico del Palazzo Comunale posto in località Taviano e abbattimento delle barriere architettoniche per l'accesso allo stesso oltre sistemazioni varie 2°stralcio – Rifacimento manto di copertura	67.156,99	64.236,78	2.920,21
5	CAREGGINE	67.352,25	Ristrutturazione ed Ampliamento dei cimiteri comunali	67.352,25	64.542,16	2.810,09
6	COMANO	66.989,60	Intervento volto al miglioramento ed espansione dei servizi dell'immobile denominato fabbricato servizi per creazione centro di aggregazione ubicato presso il Centro del Cavallo	66.989,60	63.981,54	3.008,06
7	SAN GODENZO	66.264,32	Abbattimento barriere architettoniche accesso spettatori campo sportivo comunale e copertura tribune	66.264,32	66.168,66	95,66
8	MOLAZZANA	66.264,32	Realizzazione di un'area a verde attrezzata loc. Rio del capoluogo	66.264,32	64.816,42	1.447,90
9	FOSCIANDORA	66.264,32	Ristrutturazione ed adeguamento funzionale ed igienico sanitario farmacia Comunale in frazione di Migliano nel Comune di Fosciandora	66.264,32	62.807,98	3.456,34
10	MINUCCIANO	66.264,32	Riqualificazione impianti sportivi nella frazione Gorfigliano con collegamento ad impianto centralizzato a pellet	66.264,00	61.807,78	4.456,22
11	CASTELL'AZZARA	65.901,67	Realizzazione nuova pavimentazione palestra scolastica	45.000,00	36.264,80	8.735,21
			Manutenzione straordinaria Sede	20.901,67		20.901,67
12	BAGNONE	65.901,67	Lavori di recupero e completamento dell'auditorium del complesso scuole in località Grottò	65.901,67	63.204,78	2.696,89

	Comune	Contributo Max Concedibile	Descrizione intervento	Contributo concesso	Totale somme liquidate	Somme revocate
13	VILLA COLLEMANDINA	65.901,67	Realizzazione nuovo impianto di illuminazione e opere accessorie complementari nell'area adiacente la chiesa romanica sita nel Capoluogo	65.901,67	29.821,96	1.079,71
			Ristrutturazione edilizia locali siti nel palazzo comunale da destinare ad ambienti per la protezione civile		33.438,48	1.561,52
14	TALLA	65.539,03	Lavori di ristrutturazione locali ex palestra da adibire ad attività socio-sanitaria	65.539,03	30.087,44	1.912,56
			Lavori di recupero e manutenzione straordinaria cimiteri comunali		31.912,14	1.626,89
15	FABBRICHE DI VERGEMOLI	65.539,03	Messa in sicurezza e riqualificazione ex area industriale sita in loc. "Molini"	65.539,03	63.075,59	2.463,44
16	CASOLA IN LUNIGIANA	65.539,03	Ristrutturazione di fabbricato ex Oratorio in frazione Casciana ai fini dell'uso a servizi sociali.	65.500,00	61.353,98	4.146,02
17	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	65.176,39	Progetto per il completamento del restauro e recupero della cinta muraria del capoluogo tratto Torricella- tennis, seconda fase, comparto 2 - Porta Sardegna	65.176,39	61.281,13	3.895,26
18	BADIA TEDALDA	65.176,39	Ripristino e sistemazione di strutture comunali	65.176,39	65.160,06	16,33
19	ROCCALBEGNA	64.813,74	Lavori di manutenzione straordinaria cimiteri comunali	63.813,75	63.075,65	738,10
20	MONTIERI	64.813,74	Rifacimento della copertura con interventi di miglioramento sismico e riqualificazione energetica del palazzo comunale di Montieri	64.813,74	64.813,74	-
21	SESTINO	64.813,74	Ristrutturazione museo archeologico comunale	64.813,74	64.723,26	90,48
22	MONTEMIGNAIO	64.813,74	Restauro delle mura e della torre del Castello di Montemignai	64.813,74	64.522,82	290,92
23	PALAZZUOLO SUL SENIO	64.451,10	AREA MERCATALE. Manutenzione straordinaria integrazione punti erogazione energia elettrica per mercati, fiere e manifestazioni in p.zza IV Novembre e Viale degli Ubaldini	13.200,00	13.200,00	-
			PISCINA COMUNALE. Manutenzione straordinaria dell'impianto - fabbricato e dell'area di servizio in via Maghinardo Pagani 8	44.000,00	44.000,00	
			CENTRO SPORTIVO TENNIS. Manutenzione straordinario dell'impianto sportivo in via Padre Ernesto Caroli snc.	7.251,10	7.251,10	-

	Comune	Contributo Max Concedibile	Descrizione intervento	Contributo concesso	Totale somme liquidate	Somme revocate
24	FILATTIERA	64.088,46	Lavori di completamento e ristrutturazione del palazzo comunale uffici Borgo S.Maria, 7	64.088,46	62.341,47	1.746,99
25	CAMPORGIANO	63.725,81	Regimazione delle acque superficiali e riduzione del dissesto idrogeologico in Località ai Groppi e Fontanella	63.725,81	61.976,00	1.749,81
26	TRESANA	63.725,81	Manutenzione straordinaria edificio posto all'interno del parco fiero di Barbarasco destinato a manifestazioni pubbliche e realizzazione area pertinenziale a servizio dell'edificio stesso	63.725,81	54.705,35	9.020,46
27	CAPRESE MICHELANGELO	63.725,81	Realizzazione di muro esterno perimetrale al cimitero di Zenzano	42.321,26	41.913,17	408,09
			Realizzazione di opere di sistemazione esterna nido infanzia comunale	10.137,49	9.942,90	194,59
			Realizzazione impianti di allarme su sede museale e municipio comunale	11.267,06	9.075,00	2.192,06
28	STAZZEMA	58.104,85	Lavori di straordinaria manutenzione con opere di adeguamento alle norme di sicurezza del campo sportivo di Retignano	58.104,85	58.104,85	-
29	CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA	63.725,81	Ampliamento cimitero comunale di Castelnuovo Val di Cecina -Lotto 2	63.725,81	48.773,32	14.952,49
30	MULAZZO	63.363,17	Manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistica dello stadio comunale	63.363,17	62.368,34	994,83
31	MONTECATINI VAL DI CECINA	63.000,53	Abbattimento barriere architettoniche e realizzazione di ampliamento della scuola materna Don Lorenzo Milano del comune di Montecatini Val di Cecina	63.000,53	52.622,22	10.378,31
32	SEMPRONIANO	63.000,53	Realizzazione di un nuovo gruppo di loculi ed ossari nel cimitero di Petricci	63.000,53	63.000,53	-
33	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	63.000,53	Lavori di risanamento del complesso comunale "Ostello della gioventù" sito nel Capolugo	63.000,00	61.127,80	1.872,20
34	CHITIGNANO	62.637,89	Lavori di recupero e manutenzione straordinaria del cimitero di Chitignano	62.637,89	59.370,98	3.266,91
35	CHIANNI	57.198,24	Efficientamento energetico di edifici comunali	57.198,24	44.395,76	12.802,48
36	MONTEVERDI MARITTIMO	62.637,89	Manutenzione straordinaria della piazza del Monumento ai Caduti in via IV Novembre	62.626,73	40.555,85	22.070,88
37	SEGGIANO	62.637,89	Museo dell'Olio di Seggiano 6° stralcio	62.637,89	62.637,89	-

	Comune	Contributo Max Concedibile	Descrizione intervento	Contributo concesso	Totale somme liquidate	Somme revocate
	CASTIGLIONE D'ORCIA	62.275,24	Recupero bagni pubblici di Campiglia d'Orci	20.071,14	20.071,14	-
			Recupero e sostituzione infissi in legno in edifici comunali	21.034,95	21.034,95	-
38			Recupero manto di copertura di un edificio funerario nel cimitero di Vivo d'Orcia	21.169,15	21.169,16	-
39	PIAZZA AL SERCHIO	62.275,24	Intervento di ristrutturazione complesso in localita' piscine a Piazza al Serchio	62.275,24	55.813,32	6.461,93
40	CINIGIANO	62.275,24	Riqualificazione Area Cassero	62.275,24	60.312,77	1.962,47
41	SASSETTA	56.896,04	Manutenzione straordinaria Cimitero Comunale di Sassetta	56.852,00	56.388,40	463,60
42	SANTA FIORA	62.275,24	Rifacimento della tensostruttura a copertura del polivalente di Bagnore	62.275,24	54.158,18	8.117,07
43	RADICOFANI	61.912,60	Intervento di bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione area verde pubblico all'interno del centro abitato di Radicofani den.ta"La Ripa"	61.912,60	54.099,84	7.812,76
44	MARRADI	61.912,60	Progetto Smart City Comune di Marradi	61.912,60	61.549,33	363,27
45	MONTEROTONDO MARITTIMO	61.912,60	Realizzazione nuovo ingresso alle scuole di Via Garibaldi	61.912,60	61.843,54	69,06
46	MONTICIANO	61.549,96	Realizzazione di impianto fotovoltaico per l'immobile ad uso scolastico in Monticiano	61.549,96	55.659,13	5.890,83
47	CHIUSDINO	61.549,96	Lavori di restauro delle navate dell'Abbazia di San Galgano	61.549,96	50.354,83	11.195,13
48	ABETONE CUTIGLIANO	61.549,96	Manutenzione Straordinaria e consolidamento statico dell'edificio destinato a garage comunali in Piazzale Sant'Antonio in Località Cutigliano	61.549,96	61.549,96	-
49	CETONA	61.549,96	Adeguamento del campo di calcetto del Parco A. Fabietti a Cetona	61.549,96	61.539,56	10,40
50	CASTEL SAN NICCOLO'	61.549,96	Razionalizzazione ed efficientamento pubblica illuminazione	61.549,96	61.549,95	0,01
51	CHIUSI DELLA VERNA	61.187,31	Demolizione dell'ex edificio scolastico di chiusi della Verna e riqualificazione dell'area	61.181,60	55.532,50	5.649,10
52	SAN CASCIANO DEI BAGNI	61.187,31	Lavori di rifacimento marciapiede in Via Roma lungo la S.P. 41 di Trevinano – I° Stralcio	61.187,31	55.345,69	5.841,62
53	CAMPAGNATICO	61.187,31	Manutenzione straordinaria parchi comunali	59.976,31	58.596,18	1.380,13
54	VILLA BASILICA	55.989,43	Costruzione di nuovi loculi presso i cimiteri comunali di Villa Basilica e Colognora	55.989,00	54.989,56	999,45

	Comune	Contributo Max Concedibile	Descrizione intervento	Contributo concesso	Totale somme liquidate	Somme revocate
55	ORTIGNANO RAGGIOLO	61.187,31	Nuova realizzazione di percorso ciclopedonale di collegamento tra il centro abitato di San Piero in Frassino e il centro abitato di Ortignano – 2° lotto funzionale	61.187,31	54.702,60	6.484,72
56	FIRENZUOLA	61.187,31	Sistemazione della pavimentazione esterna area sportiva di Traversa	36.000,00	35.995,54	4,46
			Lavori di manutenzione ai cimiteri di Traversa e Montalbano	25.000,00	24.754,06	245,94
57	TREQUANDA	60.824,67	Riqualificazione dell'area F7A in Petroio, destinata ad attrezzature, a parco per il gioco e lo sport e sosta camper mediante realizzazione di manufatti di servizio ad integrazione degli esistenti	60.822,51	60.822,51	-
58	LONDA	60.824,67	Realizzazione locale cucina a servizio della Mensa della scuola dell'infanzia e primaria del Comune di Londa	60.824,67	59.536,20	1.288,47
59	SORANO	60.824,67	Riqualificazione e sistemazione copertura del Museo di S.Mamiliano in Sovana	22.824,67	22.118,24	706,43
			Messa in sicurezza delle pareti del Bastione S.Pietro della Fortezza Orsini	19.000,00	18.163,99	836,01
			Messa in sicurezza della torre del Masso Leopoldino	19.000,00	18.586,70	413,30
60	CAPRAIA ISOLA	55.687,22	Manutenzione straordinaria di porzione di copertura pedonale, di finiture interne ammalorate da infiltrazioni e messa in sicurezza delle zone esterne del fabbricato comunale denominato Sala Ipogea	55.687,00	55.564,99	122,01
61	SANTA LUCE	55.687,22	Sistemazione dei giardini pubblici prospicienti Piazza del Municipio e ristrutturazione edificio di proprietà Comunale	55.683,70	55.682,00	1,70
62	PESCAGLIA	60.462,03	Efficientamento energetico plesso scolastico di Fiano	60.462,03	60.462,03	-
63	MARLIANA	60.462,03	Riqualificazione area sportivoricreativa denominata il Poggiolino in località Panicagliora	60.462,03	54.825,93	5.636,10
64	GAIOLE IN CHIANTI	55.385,02	Intervento di mitigazione rischi umidità delle strutture lignee dell'edificio sede della Scuola dell'Infanzia	55.385,02	55.385,02	-
65	SCANSANO	60.462,03	Manutenzione straordinaria cappella nel cimitero di Murci	60.462,03	59.362,96	1.099,07
66	PIEVE FOSCIANA	60.462,03	Realizzazione di nuovi loculi all'interno del complesso cimiteriale di Pontecosi	60.462,03	60.462,03	-
67	RIPARBELLA	55.082,82	Scuola secondaria di primo grado "scuola in natura" - lotto funzionale infrastrutture "opere connesse alla realizzazione di aule prefabbricate in bio edilizia"	55.082,82	55.082,82	-

	Comune	Contributo Max Concedibile	Descrizione intervento	Contributo concesso	Totale somme liquidate	Somme revocate
68	MAGLIANO IN TOSCANA	55.082,82	Riqualificazione area versante est Magliano in Toscana Capoluogo	55.082,82	50.083,13	4.999,69
69	PODENZANA	60.099,38	Riqualificazione energetica del palazzo comunale 1° stralcio	60.099,38	51.771,32	8.328,06
70	GUARDISTALLO	55.082,82	Intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica della scuola primaria	53.000,00	52.199,20	800,80
71	PIEVE SANTO STEFANO	60.099,38	Intervento su scuola elementare "Carlo Salvetti". Realizzazione tettoia, sistemazione giardino antistante e piazzale sul retro con realizzazione di recinzione	60.099,38	59.958,45	140,93
72	FOSDINOVO	60.099,38	Recupero di fabbricato di proprietà comunale in loc. Caniparola	60.099,38	60.099,38	-
73	CANTAGALLO	60.099,38	Intervento di restauro e risanamento conservativo della copertura della sala del consiglio nel palazzo comunale di luicciana a cantagallo (po).	60.099,38	60.099,38	-
74	MURLO	59.736,74	Lavori di recupero e restauro della cisterna della piazza Carlo Alberto dalla Chiesa in Casciano di Murlo	29.736,74	29.736,74	-
			Lavori di ristrutturazione del piano seminterrato dell'edificio servizi del campo sportivo di Vescovado di Murlo	30.000,00	30.000,00	-
75	MONTERCHI	59.374,10	Ristrutturazione della copertura del museo della MADONNA DEL PARTO	59.374,10	58.276,65	1.097,45
76	CIVITELLA PAGANICO	59.374,10	Manutenzione Straordinaria Edificio Ex Poste in Casale di Pari	59.374,10	57.193,71	2.180,39
77	ARCIDOSO	59.374,10	Ristrutturazione dei loculi del cimitero di Arcidosso	59.374,10	57.200,00	2.174,10
78	LICCIANA NARDI	59.011,45	Realizzazione corpo loculi cimitero comunale a servizio frazione Panicale- Secondo lotto funzionale	59.011,45	55.278,38	3.733,07
79	CASTEL FOCOGNANO	59.011,45	Riqualificazione dei percorsi pedonali ricadenti all'interno del centro urbano di Saluto, finalizzata al superamento delle barriere architettoniche e alla sicurezza stradale lungo la s.p. n°59 Valdarno-Casentinese	59.011,45	59.011,45	-
80	ORCIANO PISANO	53.874,01	Restauro e risanamento conservativo dell'edificio di ingresso del cimitero comunale	53.874,01		53.874,01
81	SARTEANO	58.286,17	Lavori di adeguamento antincendio biblioteca comunale	24.600,00		24.600,00
			Lavori di adeguamento antincendio del museo archeologico comunale	33.400,00		33.400,00

	Comune	Contributo Max Concedibile	Descrizione intervento	Contributo concesso	Totale somme liquidate	Somme revocate
82	RADICONOLI	58.286,17	Manutenzione straordinaria infissi edifici comunali	36.600,00		36.600,00
83	GALLICANO	57.923,52	Restauro e risanamento conservativo di manufatti presso il cimitero del Capoluogo	57.923,52	46.933,54	10.989,98
84	RADDA IN CHIANTI	53.269,60	Manutenzione straordinaria del campo da tennis e calcetto	53.000,00	53.000,00	-
85	CASALE MARITTIMO	52.967,40	Manutenzione straordinaria capannone comunale, realizzazione nuova recinzione ed altre opere in Via Cecinese 14 bis a Casale Marittimo	36.877,49	29.416,65	7.460,85
			Realizzazione di nuova isola ecologica in Via delle Vignacce n. 2 a Casale Marittimo	9.836,28		9.836,28
86	PALAIA	52.967,40	Costruzione nuovi loculi e ossari all'interno del cimitero di Forcoli – 1° lotto funzionale	52.622,00	49.795,16	2.826,84
87	PITIGLIANO	57.560,88	Lavori di manutenzione e adeguamento per la riqualificazione dell'immobile adibito a mattatoio comunale	40.000,00	40.000,00	-
			Lavori di manutenzione straordinaria bagni Scuola dell'Infanzia	17.560,88	17.560,88	-
88	SUVERETO	52.967,40	Efficientamento energetico del Palazzo Comunale	52.967,40	52.967,40	-
89	CASTIGLION FIBOCCHI	52.967,40	Intervento straordinario per l'adeguamento sismico e strutturale della copertura dell'immobile comunale "Sala del Giglio	52.967,40	52.967,40	-
90	CASTELLINA MARITTIMA	52.665,20	Realizzazione di un percorso pedonale protetto sulla Strada Provinciale del Commercio, nel tratto interno all'abitato, compreso tra la Via Vecchia Volterrana e la Via Massimino Carrai a Castellina Marittima	51.700,00	20.413,80	31.286,20
91	PIANCASTAGNAIO	57.198,24	Adeguamento sismico con rifacimento copertura dell'asilo nido	57.198,24	46.065,34	11.132,90
92	LAJATICO	52.363,00	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza fabbricato nel cimitero di lajatico	52.363,00	52.363,00	-
93	MARCIANA	52.363,00	Cimitero di Pomonte Restauro e Risanamento Conservativo della cappella "ex sala di cordoglio"	51.650,00		51.650,00
94	BUONCONVENTO	52.363,00	Manutenzione straordinaria della copertura di un padiglione all'interno del cimitero comunale	52.362,12	49.753,02	2.609,11
95	CASTELLINA IN CHIANTI	52.060,79	Manutenzione facciate sede comunale ubicata in Viale Rimembranza n. 14	51.500,00		51.500,00
96	MONTAIONE	52.060,79	Lavori di installazione impianto fotovoltaico sul tetto del plesso scolastico con scambio sul posto	52.000,00	48.339,57	3.660,43

	Comune	Contributo Max Concedibile	Descrizione intervento	Contributo concesso	Totale somme liquidate	Somme revocate
97	CAPALBIO	52.060,79	Riqualificazione Parco Pubblico	52.060,79	52.060,79	-
98	PIENZA	51.758,59	Lavori di adeguamento ed efficientamento illuminazione pubblica - S.P. 146 (Via S. Gregorio) - S.P. 71 (Loc. Cosona) - S.P. 40 (Loc. La Foce)	50.934,34	36.056,36	14.877,98
99	TERRICCIOLA	51.758,59	Impianti di videosorveglianza nei centri abitati	51.758,59	51.758,59	-
100	GAMBASSI TERME	51.758,59	Lavoro di efficientamento energetico edifici e impianti	50.000,00	46.355,67	3.644,33
101	CASOLE D'ELSA	51.456,39	Consolidamento muratura portante Teatro Bargagli	51.000,00	50.888,64	111,36
102	CASTEL DEL PIANO	55.747,67	Lavori di completamento del fabbricato situato all'interno del campo polivalente di Montegiovi	55.709,89	45.558,58	10.151,31
103	PECCIOLI	51.456,39	Lavori di manutenzione straordinaria edificio comunale Peccioli via resistenza 3 adibito a caserma carabinieri	51.456,39	51.456,39	-
104	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	55.747,67	Ristrutturazione piani vasca piscine comunali P. Cirelli	55.747,67	55.747,67	-
105	ISOLA DEL GIGLIO	51.456,39	Manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico della caserma dei Carabinieri	45.492,90		45.492,90
106	SAN QUIRICO D'ORCIA	55.747,67	Restauro e sistemazione del cimitero monumentale di San Quirico d'Orcia	55.747,67	55.502,41	245,26
107	LUCIGNANO	51.154,19	Interventi di ristrutturazione per l'efficientamento energetico dell'involucro edilizio della scuola primaria "F. Dini" di via di Circonvallazione - I° Lotto	51.154,19	50.696,93	457,26
108	RIO	50.549,78	Realizzazione di zona ludica attrezzata su area pubblica Loc. Bagnaia e Scuola dell'infanzia Municipio di Rio Marina	50.549,78	44.687,48	5.862,30
109	MONTECUDAIO	50.549,78	Realizzazione di nuovi loculi cimiteriali	50.400,00	49.783,96	616,04
110	FAUGLIA	50.247,58	Lavori di manutenzione straordinaria copertura scuola elementare		25.300,00	-
			Lavori di riqualificazione ed effic. energetico illuminazione pubblica viabilita' provinciale in loc. Acciaiole		13.040,00	-
			Lavori di manutenzione straordinaria impianto fotovoltaico	50.000,00	11.660,00	-
111	CAMPO NELL'ELBA	49.643,17	Riqualificazione Edilizia e Abbattimento delle Barriere Architettoniche presso Istituto Comprensivi Statale G. Giusti	49.643,17	46.094,00	3.549,17
112	MONTECARLO	49.340,97	Lavori di manutenzione straordinaria all'immobile denominato "ex scuola elementare di San Salvatore", sito in via Don Minzoni 67, Montecarlo	48.404,00	39.551,60	8.852,40

	Comune	Contributo Max Concedibile	Descrizione intervento	Contributo concesso	Totale somme liquidate	Somme revocate
113	MARCIANA MARINA	49.340,97	Primi interventi di ripristino ed analisi delle carenze statiche del Polo Scolastico di proprietà comunale sito in Via O. Murzi a Marciana Marina	49.340,97	49.340,97	-
114	PORTO AZZURRO	49.340,97	Ristrutturazione Palazzo Comunale – I° Intervento Lungomare Paride Adami già Banchina IV Novembre Riqualficazione accessibilità Palazzo Comunale	48.764,00	48.660,68	103,32
115	BIBBONA	47.829,96	Riqualficazione delle aule didattiche della Scuola secondaria di primo grado “Cielo D’Alcamo” a Bibbona, mediante interventi di efficientamento energetico e isolamento acustico	47.829,96	46.065,98	1.763,98
116	MARCIANO DELLA CHIANA	47.527,75	Costruzione di opera comprensiva di impianti ricreativi per attività ludica, localizzata nel giardino della scuola dell’infanzia di Badicorte, Comune di Marciano della Chiana	23.760,00	22.402,26	1.357,74
			Costruzione di opera comprensiva di impianti ricreativi per attività ludica, localizzata nel giardino della scuola dell’infanzia di Cesa della Chiana, Comune di Marciano della Chiana	23.760,00	22.750,49	1.009,51
117	SCARLINO	50.670,66	Rifacimento copertura all’edificio destinato a scuola dell’infanzia	50.670,65	49.840,65	830,00
118	CAPOLIVERI	46.923,35	Progetto per il recupero e riqualficazione di parte del museo della vecchia officina	46.923,35	46.923,35	-
119	CHIESINA UZZANESE	46.016,72	Restauro e risanamento conservativo di porzione del palazzo comunale	46.016,52	45.044,36	972,16

2.3. Il procedimento di concessione dei contributi dell'anno 2021

A seguito della modifica dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011, avvenuta con la legge regionale 29 dicembre 2020 n. 98 (Legge di stabilità per l'anno 2021), si è reso necessario apportare modifiche alle disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione di Giunta n. 26/2020 e nell'allegato A), parte integrante della stessa.

Sono state, di conseguenza, approvate con deliberazione di Giunta n. 50 del 1 febbraio 2021 le "nuove disposizioni di attuazione dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011 in materia di finanziamenti straordinari ai piccoli comuni".

Principalmente l'allegato A) alla deliberazione di Giunta n. 50/2021 nella prima parte detta disposizioni per la liquidazione e revoca dei contributi concessi nel 2020, in quanto a seguito della modifica dell'art. 82 bis, l.r. 68/2011, il termine per l'effettuazione dei pagamenti o per la sussistenza dell'esigibilità è prorogato al 30 giugno 2021, al fine di evitare revoche dovute al maggior tempo che può essere risultato necessario alla realizzazione dei lavori e delle opere in conseguenza della situazione di emergenza sanitaria.

Di conseguenza i comuni beneficiari possono chiedere la liquidazione delle somme residue del contributo 2020 entro il 10 luglio 2021. Il Rup dovrà inviare la richiesta di liquidazione alla struttura regionale competente, Settore Affari Istituzionali e delle autonomie locali e cultura della legalità, indicando:

1. i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020 per singolo intervento identificato con CUP e codice identificativo di gara (CIG);
2. i pagamenti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 relativi alle spese esigibili al 31 dicembre 2020;
3. i pagamenti effettuati dal 1 gennaio 2021 e non oltre il 10 luglio 2021 per spese divenute esigibili dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
4. i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) completi di mandati di pagamento, anche relativi all'IVA e ritenute d'acconto per i contratti identificati con Smart CIG
5. dichiarazione dell'assolvimento degli obblighi informativi.

La struttura regionale competente entro venti giorni trasmette la richiesta all'Osservatorio regionale per verificare i dati trasmessi e l'assolvimento degli obblighi informativi e a seguito della stessa, si procede, in caso di corrispondenza dei dati, alla liquidazione della somma residua del contributo 2020, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio.

Qualora non vi sia corrispondenza tra la richiesta di liquidazione e i dati, si procede alla liquidazione sulla base di quanto risultante dalla banca dati e comunque nei limiti della somma già corrisposta in occasione della prima liquidazione, qualora la somma richiesta dal comune, risulti maggiore.

Il procedimento di liquidazione per più annualità segue le stesse disposizioni dettate per la liquidazione annuale e per le annualità successive alla prima si può chiedere la liquidazione, alla struttura regionale, dal 1 luglio al 31 agosto, per i pagamenti effettuati dal comune sul primo semestre.

Per i contributi concessi nell'anno 2020 su più annualità è confermata la possibilità di utilizzo dello Smart Cig e la non ammissibilità di ulteriori spese rispetto a quelle per l'affidamento della progettazione e direzione lavori.

Nella parte seconda dell'allegato A, alla deliberazione di Giunta n. 50/2021 sono dettate le disposizioni per la concessione dei contributi per gli anni 2021 e 2022, relativi a nuove opere e lavori pubblici, compresi interventi su strade comunali, di cui al comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i quali è prevista la realizzazione entro l'anno di concessione del contributo o per la realizzazione, a totale carico del contributo regionale, di un solo intervento a valere sul contributo massimo concedibile per il 2021 e 2022.

Per quanto riguarda l'inammissibilità del contributo o delle spese rimane la disciplina antecedente la riforma e quindi se la domanda è trasmessa oltre i termini previsti, se non è sottoscritta dai soggetti legittimati e se la documentazione a corredo della domanda risulta incompleta.

Inoltre con l'inserimento della ammissibilità di tutte le spese relative alle voci del quadro economico dell'intervento, il contributo non può essere concesso se i relativi contratti sono stipulati prima della domanda di contributo e non sono ammissibili le spese di progettazione e direzione lavori affidati a personale del comune e gli incentivi a personale di cui all'art. 113 del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre il contributo non può essere liquidato :

1. per le somme che riguardano contratti per i quali, pur essendo previsti nel quadro economico, è stato acquisito lo Smart Cig al posto del Cig;
2. per il contratto di affidamento lavori e per contratti aggiuntivi stipulati dopo 4 mesi dalla concessione del contributo.

La domanda di contributo deve essere presentata entro il termine del 1 marzo per l'anno 2021 e il 28 febbraio per l'anno 2022 e deve essere sottoscritta dal sindaco o componente la Giunta comunale o dal segretario comunale o dal responsabile dell'ufficio tecnico e deve indicare per ogni intervento:

- a) il codice unico progetto (CUP) con la descrizione dell'intervento da concludersi entro il 3 dicembre ;
- b) la spesa lorda stimata sia per l'affidamento dei lavori che per tutte le spese relative alle voci del quadro economico per le quali è prevista la stipula dei contratti entro 4 mesi dal decreto di concessione (non più 5 mesi come previsto nel procedimento del 2020);
- c) il valore dell'eventuale compartecipazione comunale alle spese;
- d) il Responsabile unico del procedimento (RUP);
- e) se l'intervento è realizzato in forma associata l'indicazione dell'ente responsabile e del RUP
- f) la dichiarazione della insussistenza di altri finanziamenti pubblici o privati
- g) la dichiarazione che l'intervento rientra tra quelli ammissibili
- h) la dichiarazione che i contratti per i quali si richiede il contributo non siano già stati stipulati.

Scaduto il termine per la presentazione della domanda, la struttura regionale verifica l'ammissibilità della domanda e qualora non sia stata sottoscritta dai soggetti legittimati o risulti incompleta, assegna un termine non superiore a dieci giorni per la trasmissione di elementi integrativi.

La struttura regionale entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, provvede alla concessione del contributo e in presenza di attività istruttorie per la richiesta di elementi integrativi, nel quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine assegnato.

Entro cinque mesi dalla data del decreto di concessione, il Responsabile unico del procedimento

(RUP) richiede la liquidazione del 50% del valore lordo dei contratti stipulati e comunque nei limiti del 50% del contributo concesso indicando nella richiesta:

1. il codice identificativo di gara (CIG) ricordando che lo smart Cig non è ammissibile;
2. la data di stipulazione dei contratti per la realizzazione dell'intervento e il loro valore lordo;
3. la dichiarazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi;
4. la dichiarazione che alla data della richiesta della liquidazione, il comune non risulta beneficiario di altri finanziamenti pubblici o privati per la realizzazione dell'intervento.

La struttura regionale invia la richiesta di liquidazione entro venti giorni dal ricevimento, all'Osservatorio regionale per la verifica dei dati trasmessi e dell'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi e qualora vi sia corrispondenza procede alla liquidazione del 50% del valore lordo dei contratti, nei limiti del 50% del contributo concesso.

Se sulla base della richiesta deve essere liquidata una somma inferiore, la struttura regionale provvede alla revoca della parte di contributo concesso.

Entro il 10 gennaio dell'anno successivo alla data di concessione, il RUP effettua la richiesta di liquidazione della somma residua ovvero la comunicazione delle spese esigibili, ovvero entrambe in caso di pagamenti e spese esigibili.

Nel caso di richiesta di liquidazione essa deve indicare i pagamenti effettuati entro il 31/12 dell'anno di concessione per ogni singolo intervento e la dichiarazione dell'assolvimento degli obblighi informativi.

Per quanto riguarda, invece, la comunicazione delle spese esigibili al 31/12 essa deve indicare la data e il giustificativo delle spese esigibili anche attraverso:

1. le risultanze contabili derivanti dall'approvazione del certificato di collaudo;
2. le risultanze contabili derivanti dall'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori;
3. le risultanze contabili derivanti dagli stati di avanzamento dei lavori;
4. le fatture emesse derivanti dai contratti stipulati.

La struttura regionale competente entro 20 giorni trasmette la richiesta di liquidazione della somma residua all'Osservatorio regionale, il quale entro trenta giorni effettua la verifica dei dati trasmessi e dell'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi e ne comunica l'esito.

Qualora vi sia corrispondenza tra la richiesta di liquidazione e i dati risultanti dalle banche dati, la struttura entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito dell'Osservatorio, provvede alla liquidazione delle spese sostenute dal comune entro i limiti del valore della somma già corrisposta in sede di prima liquidazione.

Qualora non vi sia corrispondenza tra la richiesta e i dati, la struttura regionale provvede a chiedere chiarimenti al comune assegnando un termine non superiore a 5 giorni per le integrazioni o chiarimenti e a seguito di essi si procede :

1. alla liquidazione di quanto risulta dalla banca dati e comunque nei limiti della somma già corrisposta in occasione della prima liquidazione, qualora la somma richiesta dal comune risulti superiore a quella verificata in banca dati;
2. non accoglimento della richiesta di liquidazione se è accertato che la non corrispondenza deriva da spese esigibili e non pagate, in questo caso la richiesta vale come comunicazione delle spese esigibili.

Nel caso in cui il RUP abbia presentato entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di

concessione, la comunicazione delle spese esigibili, deve effettuare entro il 31 marzo, la richiesta di liquidazione della somma residua indicando tutti i pagamenti effettuati entro il 31/12 e i pagamenti effettuati sulle spese esigibili dichiarate con l'indicazione del CUP e del codice identificativo di gara (CIG).

In mancanza della richiesta di liquidazione della somma residua o della comunicazione delle spese esigibili nei termini previsti, la struttura avvia il procedimento di revoca del contributo concesso o già liquidato.

Per la liquidazione del contributo richiesto su più annualità fermo restando il termine dei 4 mesi per la stipulazione di tutti i contratti per l'intero importo delle annualità richieste, il procedimento segue quello previsto per una sola annualità.

Il Rup per l'annualità successiva alla prima, può richiedere alla struttura regionale dal 1 di luglio al 31 agosto, la liquidazione dei pagamenti già effettuati dal comune a valere sul primo semestre e entro il 10 gennaio dell'anno successivo, chiede la liquidazione della somma residua così come previsto per il procedimento annuale.

Per quanto riguarda la revoca del contributo, il procedimento è avviato qualora si verifica uno dei casi previsti dal comma 10 dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011 e quindi:

- a) se il contratto di affidamento dei lavori non è stipulato entro 4 mesi dalla data del decreto di concessione dei contributi;
- b) nel caso di interventi per i quali è prevista la conclusione entro l'anno di concessione, per la parte della somma già concessa o già liquidata che non risulti pagata dal comune entro il 31/12 o divenuta esigibile entro la medesima data.

Di conseguenza nel caso di mancata richiesta di liquidazione sia del 50% del contributo concesso si procede a revoca per l'intero importo del contributo concesso in quanto si deve ritenere che non siano stati stipulati i relativi contratti.

Per quanto riguarda la mancata richiesta di liquidazione della somma residua o della comunicazione delle spese esigibili, a seconda dei casi viene disposta la revoca totale o parziale.

In ogni caso la struttura regionale assegna al comune un termine non inferiore a 15 giorni, per l'invio della documentazione o degli elementi necessari per evitare la revoca. Se la documentazione o gli elementi necessari sono trasmessi oltre il termine o non sono sufficienti a dimostrare l'insussistenza dei presupposti per la revoca, la struttura regionale entro i successivi 60 giorni, adotta il provvedimento di revoca.

2.4 Anno 2021- Contributi concessi ai sensi dell'art. 82 bis l.r. 68/2011. Somme liquidate e somme revocate.

Nella tabella che segue sono indicate il contributo massimo concedibile per ogni comune, la descrizione dell'intervento, il contributo concesso nell'anno 2021 e quello effettivamente liquidato con le eventuali somme revocate.

Il contributo dell'art. 82 bis della l.r. 68/2011 relativo all'anno 2021 è stato concesso con decreto dirigenziale n. 4971 del 19 marzo 2021.

Anno 2021 - Contributi concessi ai sensi dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011. Somme liquidate, somme revocate.

Aggiornamento al 1° dicembre 2021

	COMUNE	Contributo Max Concedibile	Descrizione intervento	Contributo concesso	Somme liquidate pari al 50% del valore del contratto ovvero pari al 50% del contributo	Somme revocate in fase di prima liquidazione (Differenza tra il contributo concesso e il valore dei contratti)	Liquidazione somma residua	Somme revocate in fase di liquidazione della somma residua (Minori pagamenti rispetto al valore dei contratti)
1	ZERI	58.517,71	Strade comunali forestali in Valle di Rossano e in Valle di Zeri. ripristino piano viabile, consolidamento movimenti franosi, ripristino attraversamenti corsi d'acqua	58.517,61	29.258,81	-		
2	SILLANO GIUNCUGNANO	56.976,21	Ristrutturazione e riqualificazione urbanistica di beni immobili nel territorio del comune di Sillano Giuncugnano	56.976,21		-		
3	VAGLI SOTTO	56.719,30	Ristrutturazione blocco servizi campeggio in località Rio Vaiano a Vagli Sotto	56.719,30	28.359,65	-		
4	SAMBUCA PISTOIESE	56.462,38	Rifacimento ed implementazione impianto di illuminazione pubblica - strada denominata Ponte Teglia - Badi	56.462,38	28.115,04	232,31		
5	CAREGGINE	56.462,38	Ristrutturazione ed Ampliamento del cimitero di Isola Santa e Capricchi	56.462,38	27.669,36	1.123,66		
6	COMANO	56.205,46	Interventi di impletamento e miglioramento del Centro Cavallo	56.205,46	25.972,30	4.260,86		
7	SAN GODENZO	55.691,63	Rifacimento campo da Tennis nel Capoluogo	55.691,63	27.680,82	330,00		
8	MOLAZZANA	55.691,63	Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria tratti di strada comunale nel comune di Molazzana	55.691,63	27.436,87	817,89		
9	FOSCIANDORA	55.691,63	Ampliamento del parcheggio sito in Fosciandora Capoluogo	55.691,63	27.284,12	1.123,39		
10	MINUCCIANO	55.691,63	Manutenzioni varie viabilità comunale	55.691,63	24.701,33	6.288,98		
11	CASTELL'AZZARA	55.434,71	Manutenzione straordinaria viabilità periferica	55.434,71	26.295,92	2.842,87		

	COMUNE	Contributo Max Concedibile	Descrizione intervento	Contributo concesso	Somme liquidate pari al 50% del valore del contratto ovvero pari al 50% del contributo	Somme revocate in fase di prima liquidazione (Differenza tra il contributo concesso e il valore dei contratti)	Liquidazione somma residua	Somme revocate in fase di liquidazione della somma residua (Minori pagamenti rispetto al valore dei contratti)
12	BAGNONE	55.434,71	Lavori di recupero e completamento del fabbricato adibito a deposito, magazzino e spogliatoi operai in località Grottò.	55.434,71	27.660,92	112,88		
13	VILLA COLLEMANDINA	55.434,71	Riqualificazione architettonica degli spazi esterni di pertinenza del Palazzo Comunale. Lotto nr. 1	55.434,00	27.489,08	455,85		
14	TALLA	55.177,80	Lavori di recupero e manutenzione straordinaria opere infrastrutturali del Capoluogo di Talla	55.177,80	27.588,90	-		
15	FABBRICHE DI VERGEMOLI	55.177,80	Manutenzione straordinaria piazzola di sosta e realizzazione nuovo percorso pedonale in loc. Isola e manutenzione straordinaria strada comunale San Pellegrinetto Abitato Monte	55.177,80	27.551,26	75,29		
16	CASOLA IN LUNIGIANA	55.177,80	Recupero e riqualificazione di piazza principale e spazi pubblici in frazione Argigliano	55.150,00	27.452,28	245,44		
17	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	54.920,88	Realizzazione di un parcheggio a raso da realizzarsi nel capoluogo in localita' Porta Inferi	54.920,88	27.460,44	-		
18	BADIA TEDALDA	54.920,88	Costruzione nuovo magazzino comunale	54.920,88	27.460,44	-		
19	ROCCALBEGNA	54.663,96	Manutenzione straordinaria strade comunali	54.663,95	26.386,31	1.891,34		
20	MONTIERI	54.663,96	Manutenzione straordinaria rese e facciate del teatro comunale di Boccheggiano	54.663,96	27.331,98	-		
21	SESTINO	54.663,96	Ristrutturazione Istituto Comprensivo L.Voluseno e immobili comunali	54.663,96	27.331,98	-		

	COMUNE	Contributo Max Concedibile	Descrizione intervento	Contributo concesso	Somme liquidate pari al 50% del valore del contratto ovvero pari al 50% del contributo	Somme revocate in fase di prima liquidazione (Differenza tra il contributo concesso e il valore dei contratti)	Liquidazione somma residua	Somme revocate in fase di liquidazione della somma residua (Minori pagamenti rispetto al valore dei contratti)
22	MONTEMIGNAIO	54.663,96	Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale per l'anno 2021 da eseguirsi nelle seguenti località: Via Santo, Via Fornello, Strada Loc. Vignola, Via Cameronci, Via Liconia, Via Molino, Via della Croce Vecchia (Campiano), ecc	54.663,96	27.331,98	-		
23	PALAZZUOLO SUL SENIO	54.407,05	Orologio della torre del palazzo dei Capitani a Palazzuolo sul Senio in piazza del Podestà n. 1 - sostituzione e adeguamento dei meccanismi e dell'impiantistica	3.629,50	1.814,75	-		
			Piscina comunale via M. Pagani 8 – manutenzione straordinaria della struttura e degli impianti	24.400,00	12.200,00	-		
			Marciapiedi e aree pubbliche pedonale centro abitato del comune – manutenzione straordinaria di pavimentazione di marciapiedi e di aree pedonali	26.377,55	13.188,78	-		
24	FILATTIERA	54.150,13	Lavori di ampliamento del cimitero di Serravalle e della piazza di Posponte	54.150,13	27.053,32	43,50		
25	CAMPORGIANO	53.893,22	Realizzazione loculi del cimitero di Camporgiano	53.893,22	26.946,61	-		
26	TRESANA	53.893,22	Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali nelle frazioni di Barbarasco, Riccò e Novegigola	53.893,22	22.468,75	8.955,73		

	COMUNE	Contributo Max Concedibile	Descrizione intervento	Contributo concesso	Somme liquidate pari al 50% del valore del contratto ovvero pari al 50% del contributo	Somme revocate in fase di prima liquidazione (Differenza tra il contributo concesso e il valore dei contratti)	Liquidazione somma residua	Somme revocate in fase di liquidazione della somma residua (Minori pagamenti rispetto al valore dei contratti)
27	CAPRESE MICHELANGELO	53.893,22	Progetto di ampliamento per la realizzazione di nuovo blocco di loculi cimiteriali per la tumulazione presso il cimitero di Fragaiolo – blocco 6	32.973,77	14.317,12	4.339,54		
			Realizzazione di due nuovi blocchi di loculi nel cimitero di Caroni San Cristoforo -secondo stralcio dei lavori	20.919,45	10.459,73	-		
28	STAZZEMA	49.911,01	Realizzazione percorsi esterni ed area gioco nello spazio esterno all'ampliamento del plesso scolastico Martiri di Sant'Anna	49.911,01	24.955,51	-		
29	CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA	53.893,22	Ampliamento cimitero comunale di Castelnuovo Val di Cecina –Lotto 2	53.893,22	-	-		
30	MULAZZO	53.636,30	Manutenzione straordinaria della viabilità comunale in Loc. Groppoli	53.636,30	25.809,01	2.018,29		
31	MONTECATINI VAL DI CECINA	53.379,38	Abbattimento barriere architettoniche e realizzazione di ampliamento della scuola materna Don Lorenzo Milano del comune di Montecatini Val di Cecina	53.379,38	-	-		
32	SEMPRONIANO	53.379,38	Manutenzione straordinaria fabbricato ex scuole di Petricci	30.000,00	15.000,00	-		
			Manutenzione straordinaria cimitero Cellena	23.379,38	11.125,22	1.128,94		
33	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	53.379,38	Ex scuola elementare di Vibbiana. Lavori di ristrutturazione – Lotto 1	53.379,00	25.620,00	2.139,00		
34	CHITIGNANO	53.122,47	Lavori di recupero e manutenzione straordinaria di alcune opere pubbliche comunali del Capoluogo	53.122,47	26.561,23	-		
35	CHIANNI	49.268,72	Lavori di manutenzione straordinaria Piscina Comunale	49.268,72	24.135,50	997,72		

	COMUNE	Contributo Max Concedibile	Descrizione intervento	Contributo concesso	Somme liquidate pari al 50% del valore del contratto ovvero pari al 50% del contributo	Somme revocate in fase di prima liquidazione (Differenza tra il contributo concesso e il valore dei contratti)	Liquidazione somma residua	Somme revocate in fase di liquidazione della somma residua (Minori pagamenti rispetto al valore dei contratti)
36	MONTEVERDI MARITTIMO	53.122,47	Riqualificazione delle vie e dei percorsi urbani nei centri storici del comune di Monteverdi Marittimo	9.150,00		9.150,00		
			Sistemazione esterna e arredo urbano di via Aldo Moro a Monteverdi Marittimo	43.310,00		43.310,00		
37	SEGGIANO	53.122,47	Museo dell'olio VII Stralcio – Intervento di ristrutturazione del cistemone	53.122,47	25.433,00	2.256,48		
38	CASTIGLIONE D'ORCIA	52.865,55	Rifacimento manto stradale	52.865,55	26.432,77	-		
39	PIAZZA AL SERCHIO	52.865,55	Ristrutturazione complesso in Località piscine a Piazza al Serchio II Lotto	52.865,55	25.299,33	2.266,89		
40	CINIGIANO	52.865,55	Realizzazione passeggiata e terrazza panoramica area Cassero	52.865,00	25.917,16	1.030,67		
41	SASSETTA	49.054,63	Manutenzione straordinaria strade e parcheggi con rifacimento del manto stradale, tracciamento della segnaletica orizzontale e apposizione di segnaletica verticale	49.000,00	23.180,00	2.640,00		
42	SANTA FIORA	52.865,55	Intervento di valorizzazione del centro storico di Santa Fiora - riqualificazione LARGO VIA DELLE CONCE	52.865,55	26.432,77	-		
43	RADICOFANI	52.608,63	Intervento di riqualificazione aree com.li , (parcheggio, giardini e viabilità) in Via dell'Orcia e Via del Borgo, antistanti il centro storico di Contignano	52.608,00	25.283,87	2.040,26		
44	MARRADI	52.608,63	Lavori di Manutenzione straordinaria strada comunale di Gamberaldi	52.608,63	26.304,31	-		
45	MONTEROTONDO MARITTIMO	52.608,63	Intervento di manutenzione straordinaria alla rete di TLR comunale – lotto 1	52.608,63	26.304,31	-		

	COMUNE	Contributo Max Concedibile	Descrizione intervento	Contributo concesso	Somme liquidate pari al 50% del valore del contratto ovvero pari al 50% del contributo	Somme revocate in fase di prima liquidazione (Differenza tra il contributo concesso e il valore dei contratti)	Liquidazione somma residua	Somme revocate in fase di liquidazione della somma residua (Minori pagamenti rispetto al valore dei contratti)
46	MONTICIANO	52.351,72	Strada comunale Via Borgianni- Realizzazione collegamento pedonale 1° stralcio funzionale	52.351,72	25.347,27	1.657,17		
47	CHIUSDINO	52.351,72	Realizzazione di impianti di collegamento degli immobili comunali al teleriscaldamento da fonte geotermica	52.351,72	24.129,10	4.093,52		
48	ABETONE CUTIGLIANO	52.351,72	Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di Via del Pianaccio	52.351,72	26.175,86	-		
49	CETONA	52.351,72	Riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto a Piazze	52.351,72	25.683,43	984,85		
50	CASTEL SAN NICCOLO'	52.351,72	Riqualificazione e messa in sicurezza emergenze stradali nel territorio comunale	52.351,72	26.175,86	-		
51	CHIUSI DELLA VERNA	52.094,80	Realizzazione nuovo parcheggio posto lungo Viale Michelangelo – Chiusi della Verna	52.094,80	25.643,58	807,63		
52	SAN CASCIANO DEI BAGNI	52.094,80	Lavori di rifacimento marciapiede in Via Roma lungo la S.P. 41 di Trevinano – II° Stralcio	52.094,80	26.047,40	-		
53	CAMPAGNATICO	52.094,80	Realizzazione di parcheggio adiacente alla strada comunale della Barca e delle scale di collegamento con via Roma	52.094,80	26.047,40	-		
54	VILLA BASILICA	48.412,33	Costruzione di nuovi loculi presso il cimitero comunale di Pariana	48.412,33	24.206,16	-		
55	ORTIGNANO RAGGIOLO	52.094,80	Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto della viabilità comunale denominato strada de "La Carraia", finalizzati alla messa in sicurezza della sede stradale	52.094,80	23.195,78	5.703,24		
56	FIRENZUOLA	52.094,80	Lavori di asfaltatura di alcuni tratti della strada comunale n. 14 di Rifredo	52.094,80	20.593,69	10.907,42		

	COMUNE	Contributo Max Concedibile	Descrizione intervento	Contributo concesso	Somme liquidate pari al 50% del valore del contratto ovvero pari al 50% del contributo	Somme revocate in fase di prima liquidazione (Differenza tra il contributo concesso e il valore dei contratti)	Liquidazione somma residua	Somme revocate in fase di liquidazione della somma residua (Minori pagamenti rispetto al valore dei contratti)
57	TREQUANDA	51.837,89	Riqualificazione parcheggio pubblico in via Cacciaconti a Trequanda	51.837,89	24.769,95	2.297,99	24.049,21	720,74
58	LONDA	51.837,89	Riorganizzazione accesso cimitero comunale del Capoluogo e opere accessorie	51.837,89	25.887,52	62,84		
59	SORANO	51.837,89	Manutenzione straordinaria di tratti di strade comunali	51.837,89	19.950,37	11.937,14		
60	CAPRAIA ISOLA	48.198,24	Intervento su fabbricato comunale denominato Sala Ipogea (2° stralcio)	48.198,00	23.758,28	681,44		
61	SANTA LUCE	48.198,24	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza giardini pubblici ed aree pubbliche circostanti	48.198,24	24.098,92	0,40		
62	PESCAGLIA	51.580,97	Lavori di bonifica di numero un movimento franoso e ripristino viabilità comunale in località Focchi	51.580,97	23.784,62	4.011,73		
63	MARLIANA	51.580,97	Riqualificazione ed estensione della pubblica illuminazione comunale	51.580,97	25.790,49	-		
64	GAIOLE IN CHIANTI	47.984,14	Intervento di manutenzione straordinaria sulle strade comunali	47.984,14		47.984,14		
65	SCANSANO	51.580,97	"Manutenzione straordinaria strada comunale dei Gretacci in loc. Pomonte	51.580,97	24.149,27	3.282,44		
66	PIEVE FOSCIANA	51.580,97	Ampliamento del complesso cimiteriale del Capoluogo	51.580,97	25.790,49	-		
67	RIPARBELLA	47.770,04	Manutenzione straordinaria strada comunale Chiannerina	47.770,04	23.885,02	-	23.885,02	0
68	MAGLIANO IN TOSCANA	47.770,04	Adeguamento campo sportivo Magliano in Toscana	47.770,04	23.482,33	805,39		
69	PODENZANA	51.324,05	Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale Podenzana	51.324,05	25.662,03	-		

	COMUNE	Contributo Max Concedibile	Descrizione intervento	Contributo concesso	Somme liquidate pari al 50% del valore del contratto ovvero pari al 50% del contributo	Somme revocate in fase di prima liquidazione (Differenza tra il contributo concesso e il valore dei contratti)	Liquidazione somma residua	Somme revocate in fase di liquidazione della somma residua (Minori pagamenti rispetto al valore dei contratti)
70	GUARDISTALLO	47.770,04	Manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica palazzo comunale e torre civica	47.770,04	23.884,06	1,92		
71	PIEVE SANTO STEFANO	51.324,05	Viabilità pubblica zona Campo alla Badia - Via Campo alla Badia - Lavori sistemazione pavimentazione stradale	51.324,05	25.164,18	995,69	25.164,18	0
72	FOSDINOVO	51.324,05	Lavori di Manutenzione Straordinaria alla viabilità comunale	51.324,05	20.155,60	11.012,85		
73	CANTAGALLO	51.324,05	Messa in sicurezza della strada di competenza comunale denominata via di Grigliana mediante rifacimento del manto stradale	51.324,05	25.662,03	-	25.662,02	0
74	MURLO	51.067,14	Lavori di asfaltatura, sistemazione strada e realizzazione di attraversamento pedonale rialzato in via delle Soline e strada di Montepescini	20.000,00	9.454,50	1.091,00		
			Realizzazione di parcheggio ed area a verde pubblico in loc. Befà	31.067,14	15.533,57	-		
75	MONTERCHI	50.810,22	Realizzazione delle opere di urbanizzazione della struttura polivalente comunale	50.810,22	21.316,07	8.178,09		
76	CIVITELLA PAGANICO	50.810,22	Lavori di efficientamento energetico palazzo comunale – primo stralcio	50.810,22	25.113,09	584,04		
77	ARCIDOSO	50.810,22	Ristrutturazione vecchi loculi cimitero Arcidosso lato dx	50.810,22	25.405,11	-	25.405,11	0
78	LICCIANA NARDI	50.553,30	Realizzazione Parcheggio Pubblico da realizzarsi in Licciana Nardi	50.553,30	25.276,65	-		

	COMUNE	Contributo Max Concedibile	Descrizione intervento	Contributo concesso	Somme liquidate pari al 50% del valore del contratto ovvero pari al 50% del contributo	Somme revocate in fase di prima liquidazione (Differenza tra il contributo concesso e il valore dei contratti)	Liquidazione somma residua	Somme revocate in fase di liquidazione della somma residua (Minori pagamenti rispetto al valore dei contratti)
79	CASTEL FOCOGNANO	50.553,30	Lavori di riqualificazione deo percorsi pedonali ricadenti all'interno del centro urbano di Salutio, finalizzati al superamento delle barriere architettoniche e alla sicurezza stradale lungo la S.P. n° 59 Valdarno-Casentinese - 2° lotto funzionale	50.553,30	25.276,65	-		
80	ORCIANO PISANO	46.913,66	Manutenzione straordinaria strade comunali	46.913,66	18.616,29	9.681,08		
81	SARTEANO	50.039,47	Ristrutturazione per la messa in sicurezza di porzione di muro nel cimitero di Sarteano	50.039,47	25.019,74	-		
82	RADICONDOLI	50.039,47	Manutenzione straordinaria con bitumature di alcuni tratti stradali nel Comune di Radicondoli	40.000,00	19.512,30	975,41		
83	GALLICANO	49.782,56	Realizzazione nuovo parcheggio tra via della Rena e via Roma	49.782,56	24.891,28	-		
84	RADDA IN CHIANTI	46.485,46	Manutenzione straordinaria pavimentazione bitumata frazione Badia a Montemuro	46.485,46	23.242,73	-		
85	CASALE MARITTIMO	46.271,37	Progetto di Riqualificazione Piazza della Chiesa in Casale Marittimo – Opere di arredo urbano	46.270,00		46.270,00		
86	PALAIÀ	46.271,37	Lavori di rifacimento manto bitumoso deteriorato di via Gramsci, via Matteotti, via XXX Novembre e parte di via Danesi nella frazione di Forcoli	46.271,37	23.135,69	-		
87	PITIGLIANO	49.525,64	Lavori di manutenzione straordinaria scuola materna con adeguamento dei servizi igienici	49.525,64	24.762,82	-		
88	SUVERETO	46.271,37	Lavori di manutenzione straordinaria per completamento marciapiede Viale della Libertà	46.271,37	23.135,69	-		

	COMUNE	Contributo Max Concedibile	Descrizione intervento	Contributo concesso	Somme liquidate pari al 50% del valore del contratto ovvero pari al 50% del contributo	Somme revocate in fase di prima liquidazione (Differenza tra il contributo concesso e il valore dei contratti)	Liquidazione somma residua	Somme revocate in fase di liquidazione della somma residua (Minori pagamenti rispetto al valore dei contratti)
89	CASTIGLION FIBOCCHI	46.271,37	Manutenzione straordinaria con risanamento dei paramenti murari interni ed esterni e sistemazione uscita di sicurezza dell'immobile comunale Sala del Gigli	46.271,37	23.135,69	-		
90	CASTELLINA MARITTIMA	46.057,27	Realizzazione di un ulteriore tratto di percorso pedonale sulla strada provinciale del commercio nel tratto interno all'abitato compreso tra la via Vecchia Volterrana e la via Massimino Carrai a Castellina Marittima	46.000,00	18.586,56	8.826,89		
91	PIANCASTAGNAIO	49.268,72	Adeguamento sismico con rifacimento copertura dell'asilo nido	49.268,72		-	49.268,72	0
92	LAJATICO	45.843,17	Completamento marciapiedi in Loc. La Sterza	45.843,17	22.951,58	-		
93	MARCIANA	45.843,17	Riqualificazione ambientale della passerella in legno nella frazione di Prochchio	45.843,17	22.921,59	-		
94	BUONCONVENTO	45.843,17	Interventi straordinari per viabilità comunale anno 2021 - manutenzione straordinaria di una strada comunale denominata via Cortigiani, tra l'intersezione con via G. Rossa e via Martiri della Resistenza a Buonconvento	45.843,00	22.921,50	-		
95	CASTELLINA IN CHIANTI	45.629,07	Sede comunale - Viale Rimembranza 14 - manutenzione copertura, facciate ed infissi esterni	45.629,07		45.629,07		
96	MONTAIONE	45.629,07	Efficientamento energetico impianti di riscaldamento plesso scolastico e palazzo comunale	45.500,00	22.722,50	55,00		
97	CAPALBIO	45.629,07	Realizzazione piazzole per postazioni ecologiche	45.629,07	19.466,15	6.696,78		

	COMUNE	Contributo Max Concedibile	Descrizione intervento	Contributo concesso	Somme liquidate pari al 50% del valore del contratto ovvero pari al 50% del contributo	Somme revocate in fase di prima liquidazione (Differenza tra il contributo concesso e il valore dei contratti)	Liquidazione somma residua	Somme revocate in fase di liquidazione della somma residua (Minori pagamenti rispetto al valore dei contratti)
98	PIENZA	45.414,98	Realizzazione nuovo parcheggio in Via Newton in Pienza (SI)	45.414,98	22.707,49	-		
99	TERRICCIOLA	45.414,98	Realizzazione di parcheggio pubblico in Via del Chianti, 3	45.414,98		45.414,98		
100	GAMBASSI TERME	45.414,98	Rifacimento impianto di pubblica illuminazione sulla via dei boschetti con efficientamento energetico	45.400,00	21.050,76	3.298,49		
101	CASOLE D'ELSA	45.200,88	Manutenzione straordinaria viabilità comunale	45.200,88	22.600,44	-		
102	CASTEL DEL PIANO	48.241,06	Opere di riqualificazione Piazza Luigi Santucci	48.241,06	24.032,24	176,58		
103	PECCIOLI	45.200,88	Sostituzione impianto ascensore Palazzo comunale - opere elettromeccaniche	45.200,88	22.600,44	-		
104	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	48.241,06	Lavori di asfaltatura strade comunali Loc. Filetto: Via San Genesio e Traversa Viale Italia	48.241,06	24.120,53	-	24.120,53	
105	ISOLA DEL GIGLIO	45.200,88	Manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico della caserma dei Carabinieri	45.132,56	21.907,99	1.316,59		
106	SAN QUIRICO D'ORCIA	48.241,06	Restauro e sistemazione del cimitero monumentale di San Quirico d'Orcia	48.241,06		-	48.241,06	0
107	LUCIGNANO	44.986,78	Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade comunali di via Procacci e via Fontelari	44.986,78	22.492,70	1,38		
108	RIO	44.558,59	Realizzazione di un'area ludico ricreativa - Via De Gasperi - frazione di Cavo	44.558,59	22.279,30	-		
109	MONTESCUDAIO	44.558,59	Riqualificazione Complesso Sportivo Manzone - realizzazione campoda tennis	44.558,59	21.246,50	2.065,59	21.246,50	0

	COMUNE	Contributo Max Concedibile	Descrizione intervento	Contributo concesso	Somme liquidate pari al 50% del valore del contratto ovvero pari al 50% del contributo	Somme revocate in fase di prima liquidazione (Differenza tra il contributo concesso e il valore dei contratti)	Liquidazione somma residua	Somme revocate in fase di liquidazione della somma residua (Minori pagamenti rispetto al valore dei contratti)
110	FAUGLIA	44.344,49	Realizzazione impianto sportivo polivalente-sistemazioni esterne:muro,pavimentazioni,recinzioni,ecc.	44.330,00	22.000,00	330,00		
111	CAMPO NELL'ELBA	43.916,30	Realizzazione bagno disabili e riqualificazione del cortile interno della scuola elementare Teseo Tesei di Marina di Campo	43.916,30	21.958,15	-		
112	MONTECARLO	43.702,20	Opere di completamento dei lavori di miglioramento sismico, adeguamento funzionale e antincendio della scuola dell'infanzia"G. Marconi"	43.700,00	18.941,03	5.817,95		
113	MARCIANA MARINA	43.702,20	Riqualificazione e messa in sicurezza del collegamento pedonale di Piazza Vito Sanzo con Via San Francesco	43.702,20	21.851,10	-	21.851,10	0
114	PORTO AZZURRO	43.702,20	Manutenzione straordinaria viabilità comunale – Viale Italia Comune di Porto Azzurro	43.702,20	21.851,10	-		
115	BIBBONA	42.631,72	Riqualificazione di un'aula didattica della scuola secondaria di primo grado "Cielo D'Alcamo", mediante intervento di efficientamento energetico	19.500,00	9.047,03	1.405,95		
			Manutenzione straordinaria dei servizi igienici pubblici posti in Piazza dei Ciclamini a Marina di Bibbona	23.131,72	11.538,15	55,42		
116	MARCIANO DELLA CHIANA	42.417,62	Realizzazione di un impianto benessere all'aria aperta nel giardino di Badicorte e riqualificazione delle aree pubbliche comunali	42.417,62	14.649,83	13.117,97		
117	SCARLINO	44.644,23	Intervento di ristrutturazione cimitero comunale - magazzino e servizi igienici	44.644,23	21.447,39	1.749,44	21.447,39	0,01
118	CAPOLIVERI	41.989,43	Lavori di riqualificazione di un tratto di strada comunale in loc. Pinocchiello	41.989,43	20.649,78	689,87		
119	CHIESINA UZZANESE	41.347,17	Manutenzione straordinaria della viabilità comunale denominata Via dei Gladioli	41.230,00	19.516,09	2.197,82		